Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Martedì, 15 dicembre — Numero 292.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

AVVISO IMPORTANTE

Si fa noto che, in conformità del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, il servizio della stampa, distribuzione e vendita delle leggi e decreti del Regno, in edizione ufficiale, viene assunto, a decorrere dal 1° gennaio 1909 p. v. dall'Amministrazione carceraria per mezzo della tipografia delle Mantellate in Roma.

Per il venturo anno 1909 è aperto l'abbonamento, per l'edizione della raccolta in volumi, al prezzo consueto di L. 9 e cent. 60 annue, comprese le spese di posta.

Le pubbliche amministrazioni e i loro impiegati hanno diritto allo stesso abbonamento annuo al prezzo di L. 7 e cent. 60, comprese le spese di posta.

La vendita delle leggi, dei decreti, dei regolamenti, in fogli sciolti, sarà fatta al prezzo di centesimi 10 ogni foglio; al qual prezzo si venderanno anche le leggi, i decreti, o i regolamenti che importino una frazione di foglio.

Le lettere e la corrispondenza dovranno indirizzarsi: « Alla direzione della tipografia delle Mantellate in Roma ».

I vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere intestati: « Al contabile della tipografia delle Mantellate in Roma ».

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 693 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 della 25 giugno 1908, n. 290, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle delle leggi 19 luglio 1862, n. 722, 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 11 luglio 1889, n. 6233 e 5 dicembre 1901, n. 499;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TESTO UNICO
delle leggi sullo stato degl'impiegati civili.

TITOLO I.

CAPO I.
Nomina — Gerarchia — Anzianità.

Art. 1.
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 1).

Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado o dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta ufficiale.* Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gl'impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

Art. 2.
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 2).
(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 4).

Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'Amministrazione centrale fra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda, gl'impiegati dell'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado o stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.

I vice direttori generali nel Ministero dell'interno che fossero trasferiti nell'Amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conserveranno la differenza dello stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore al suo.

Art. 3.
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 5).

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto condotta regolare;

4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

CAPO II.
Promozioni.

Art. 4.
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 6).

Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità salvo che gli ordinamenti delle singole amministrazioni dispongano diversamente.

Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gli impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.

Art. 5.
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 7).
(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 3, 1° comma e annesse tabelle).

Le promozioni ai gradi di primo segretario o di primo ragio-

niore, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame di idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e con le norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine, la legge 30 giugno 1907, n. 384, e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame, e per coloro che, alla data del 30 giugno 1908, abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa, in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione; e all'esame d'idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione; tenuto calcolo, in ambedue i casi, anche del periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

I termini, di cui ai due comma precedenti, non sono applicabili ai segretari e funzionari con grado assimilato dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, a senso delle tabelle annesse alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame d'idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

Art. 6.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 8).

Le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agl'impiegati del grado inferiore dell'Amministrazione centrale o provinciale, senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agl'impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

CAPO III.

Incompatibilità.

Art. 7.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 3).

Con la qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del Consiglio di amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

CAPO IV.

Obbligo della residenza — Trasferimenti.

Art. 8.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 4).

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

Può però essere autorizzato dall'Amministrazione da cui dipende a risiedere in località vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

Art. 9.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 9).

Agl'impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore.

TITOLO II.

Cumulo degl' impieghi

Art. 10.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 1).

Gl' impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso.

Art. 11.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 2).
(Legge 12 luglio 1900, n. 259, art. 3).
(Legge 27 giugno 1907, n. 386, art. 72).
(Legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico), art. 16).

Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.

§ 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatori, musei, scavi ed altri simili Istituti, salvo il disposto dell' art. 72 della legge 27 giugno 1907, n. 386.

§ 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'Amministrazione da cui essi dipendano, salvo il disposto dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 luglio 1900, n. 259.

§ 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di questa ultima specie, salvo il disposto dell'art. 16, secondo comma, della legge sanitaria, testo unico, 1° agosto 1907, n. 636.

§ 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un Istituto di beneficenza che non sia alla diretta dipendenza dello Stato o di una Società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di L. 500 annue.

§ 6. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza con l'insegnamento dato in detta scuola.

La disposizione del § 4 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio o in disponibilità.

Art. 12.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 3).

Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito.

Art. 13.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 4).

Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gl'istituti d'istruzione e di educazione militare.

Art. 14.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 5).

Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1. La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

§ 2. La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

Art. 15.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 6).

Nei casi di cumulazione, consentiti dalla presente legge, si farà luogo a riduzione, sempreché i due stipendi riuniti eccedano la somma di L. 5000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a L. 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali, del minore di essi, se disuguali.

Art. 16.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 7).

Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere conceduto ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità od in riposo, oltre lo stipendio, assegno o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 17.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 8).
(Legge 8 aprile 1906 n. 109, art. 3).

Salvo le disposizioni riguardanti il corpo insegnante, si eccettuano dal divieto di cui all'articolo precedente:

§ 1. Le medaglie di presenza.

§ 2. Gli assegnamenti per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio.

§ 3. Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danari.

§ 4. Gli assegni mensili straordinari al personale addetto al Gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato.

Art. 18.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 9).

Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

§ 1. Sopra gli ordini cavallereschi.

§ 2. Per le medaglie al valor militare.

§ 3. Ai membri degl'Istituti scientifici e letterari del Regno.

§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

Art. 19.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 12).

La disposizione, di cui all'art. 10, non è applicabile ai sottufficiali o soldati veterani ed invalidi sì di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nelle amministrazioni dello Stato.

TITOLO III.

Aspettative — Disponibilità — Congedi

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 20.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 10).
(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1, alinea 1°).

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche d'ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gl'impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

Art. 21.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 11).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 22.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1, comma 1°).
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 12).

Gli impiegati non possono essere collocati in disponibilità se non per soppressione di uffici o per riduzioni di ruoli organici.

Occorrendo tale provvedimento, sono designati dal Consiglio di amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal Consiglio stesso.

Art. 23.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 2).

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con

decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.

Esso è annunziato nella *Gazzetta ufficiale* con l'indicazione del motivo che l'ha determinato.

Art. 24.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 3).

La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

Art. 25.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 4).

Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Art. 26.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 5).
(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 2).

Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascierà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado o stipendio.

Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

Tale eccezione è pure applicabile agl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli.

Art. 27.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 6).

Agl'impiegati collocati in disponibilità o a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conterranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.

Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Art. 28.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 8).

Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione, che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

Art. 29.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 9).
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 11).

Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati in servizio attivo con lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agl'impiegati in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso.

Art. 30.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 10).
(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 12).

La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che siano appartenenti alla stessa o ad altra analoga, osservato per le designazioni il disposto dell'art. 22.

Art. 31.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 11).

Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degl'impiegati in disponibilità o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

Art. 32.

(Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1, ultimo alinea, e art. 12).

Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto Ministeriale.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

CAPO II.

Disposizioni riguardanti i prefetti.

Art. 33.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1).
(Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 1).
(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

I prefetti del Regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati d'ufficio in aspettativa o collocati a disposizione del ministro dell'interno, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio.

I prefetti collocati a disposizione potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che è stabilito per la disponibilità.

Art. 34.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1, alinea).
(Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2).

I prefetti, dei quali si tratta nell'alinea dell'articolo precedente, quando, nel termine per cui furono collocati a disposizione, non siano stati richiamati alle loro funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragioni di servizio.

L'aspettativa per motivi di servizio non eccederà la durata di un anno.

Art. 35.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 2).

Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

Art. 36.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1 e 3).
(Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2).

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio, senz

che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno posti in disponibilità col trattamento stabilito dagli articoli 24, 1° comma, e 27 del presente testo unico, o saranno collocati a riposo, quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 37.

(Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2, alinea).
(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

I prefetti posti a disposizione, in aspettativa per motivi di servizio, od in disponibilità, non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci. Di questi solo cinque possono essere collocati a disposizione.

CAPO III.

Disposizioni riguardanti gli agenti diplomatici e consolari.

Art. 38.

(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 1).

Sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari le disposizioni contenute nel capo primo di questo titolo.

Art. 39.

(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 3).

Oltre i casi, di cui nel precedente articolo, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati in aspettativa per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Tale aspettativa non eccederà la durata di un anno.

Art. 40.

(Legge 9 giugno 1907, n. 298, art. 12).

Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto Reale o con decreto Ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizione del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

Nessuno degli ufficiali anzidetti può rimanere a disposizione del Ministero, quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non potrà eccedere il biennio.

Il biennio della disposizione può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilità.

Art. 41.

(Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 4).

Sono applicabili agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli gli articoli 35 e 36 del presente testo unico.

TITOLO IV.

CAPO I.

Dimissioni.

Art. 42.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 13).

La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualità d'impiegato.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento.

Art. 43.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 14).

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il ministro, su parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, l'esclusione dagli esami d'idoneità o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità, la revocazione dall'impiego.

Art. 44.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 15).

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

CAPO II.

Dispensa dal servizio.

Art. 45.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 16).

L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio d'amministrazione o da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa dev'essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio d'amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

CAPO III.

Riammissione in servizio.

Art. 46.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 17).

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cit-

tadinanza o da quelli indicati nell'articolo 43, è l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora ad avviso del Consiglio di amministrazione, siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso è inscritto nel grado e nella classe cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.

L'impiegato dichiarato dimissionario d'ufficio pei motivi indicati nell'art. 43 non può essere riammesso: egli può soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfaccia alle condizioni stabilite dall'art. 3 per l'ammissione ad impiego civile.

CAPO IV.

Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Art. 47.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 18).

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati di minor grado, il Consiglio d'amministrazione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrastrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

TITOLO V.

Disciplina.

Art. 48.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 19).

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'Amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al Consiglio le sue ragioni.

Art. 49.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 20).

Le punizioni degl'impiegati civili sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

4° la revocazione;

5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 50.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 21).

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;

b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per violazione dell'art. 7 del presente testo unico;

d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;

e) per irregolare condotta;

f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al ministro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Ai capi degli uffici la censura è inflitta dal ministro.

Art. 51.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 22).

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'art. 50;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne la autorità.

La sospensione è inflitta con decreto Ministeriale, che deve essere preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro il decreto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso deve essere sempre udito il Consiglio di disciplina.

I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.

Art. 52.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 23).

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti o riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 53.

(Legge 25 giugno 1903, n. 290, art. 24).

S'incorre nella revocazione dall'impiopiego indipendemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 54.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 25).

S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagl'impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina o di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 55.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 26).

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 56.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 27).

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Disposizioni finali.

Art. 57.

(Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 6).

Il funzionario dello Stato, che a termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione a cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio.

Cessando tale incarico, riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Art. 58.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 28).

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sull'istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle avvocature erariali, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, sulle pensioni civili e militari (testo unico 21 febbraio 1895, n. 70), e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse o contrarie al presente testo unico.

La Corte dei conti, a sezioni unite, provvederà con regolamento, a termine della legge 14 agosto 1862, n. 800, all'ordinamento dei suoi servizi ed alle norme disciplinari pel proprio personale. Provvederà pure alla definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 49, dal 23 al 29 novembre 1908.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI: precedentemente ammalati	ANIMALI: caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	ANIMALI: guariti	ANIMALI: morti o abbattuti	ANIMALI: che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Benevento*	Benevento	Castelpoto	ovina	—	—	3	—	3	—
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Ceserta	Sora	Sora	»	1	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Cotrone	Roccabernarda	ovina	1	—	10	—	10	—
	Cuneo	Alba	Neire	bovina	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Biccari	ovina	—	2	—	—	2	—
	»	»	Lucera	»	—	73	—	—	—	73
	Lecce	Gallipoli	Alessano	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Brindisi	Ostumi	caprina	1	—	2	—	2	—
	»	»	Id.	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Mesagne	»	1	—	1	—	1	—
	»	Taranto	Taranto	»	1	—	5	—	5	—
	Messina	Messina	Milazzo	»	1	—	1	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1	—	1	—	1	—
	»	Milano	Cornato	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vigentino	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Castelnuovo	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Ozieri	Mores	»	1	—	1	—	1	—
	»	Nuoro	Bolotana	ovina	8	—	101	—	101	—
	Teramo	Penne	Silvi	bovina	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Castelfranco	Vedelago	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Pavia di Udine	»	1	—	1	—	1	—
	Verona	Verona	San Giovanni Super.	»	1	—	1	—	1	—
					27	**75**	**137**	**—**	**139**	**73**
Carbonchio sintomatico	*Roma*	Velletri	Sezze	bovina	1	—	2	—	2	—
					1	**—**	**2**	**—**	**2**	**—**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Alessandria*	Alessandria	Felizzano	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	Casale Monf.	Casale	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Vignale	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Villamiroglio	»	1	—	1	—	—	1
	Bergamo	Bergamo	Nese	»	—	2	2	—	—	4
	»	»	Ranica	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Torre Boldone	»	1	—	1	—	—	1
	»	Treviglio	Levate	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Pognano	»	3	—	6	2	—	4
	»	»	Pontirolo Nuovo	»	—	2	—	2	—	—
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Castenaso	»	—	28	—	—	—	28
	»	»	Galliera	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	Sala Bolognese	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Zola Predosa	»	—	7	—	—	—	7
	Brescia	Brescia	Ghedi	»	—	28	—	26	—	2
	»	Verolanuova	Gambara	»	1	—	65	—	—	65
	»	»	Leno	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Pralboino	»	—	2	—	2	—	—
	Catanzaro	Monteleone	San Calogero	»	—	2	—	—	—	2
	»	Nicastro	Curinga	»	—	2	—	2	—	—
	Como	Como	Lucino	»	2	—	4	—	—	4
	»	»	Vergosa	»	2	—	2	—	—	2
	»	Lecco	Abbadia S. Adda	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Canzo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Valbrona	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Longone	»	1	—	2	—	—	2
	»	Varese	Caronno G.	»	—	1	—	—	—	1
	Cremona	Cremona	Duemiglia	»	—	62	—	62	—	—
	»	»	Gabbioneta	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Sospiro	»	—	36	—	36	—	—
	»	»	Volongo	»	1	—	15	—	—	15
	»	Crema	Agnadello	»	—	15	—	6	—	9
	»	»	Rivolta d'Adda	»	—	41	—	—	—	41
	»	»	Soncino	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Spino d'Adda	»	—	40	—	—	—	40
	»	Casalmaggiore	Spineda	»	—	3	—	—	—	3
	Cuneo	Alba	Montù Roero	»	—	2	—	2	—	—
	»	Cuneo	Centallo	»	—	16	—	11	—	5
	»	Mondovì	Cherasco	»	2	16	11	7	—	20

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Saluzzo	Murello	bovina	—	25	—	—	—	25
	»	»	Racconigi	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Revello	»	—	3	—	3	—	—
	Ferrara	Ferrara	Argenta	»	1	19	—	—	—	19
	»	»	Bondeno	»	—	5	7	—	—	12
	»	»	Ferrara	»	12	108	20	85	—	43
	»	»	Ostellato	»	—	59	—	45	—	14
	»	»	Vigarano M.	»	—	14	—	14	—	—
	»	Comacchio	Migliarino	»	—	30	3	29	—	4
	Firenze	Firenze	Lastra a Signa	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Bagno R.	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Fiesole	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Firenze	»	1	—	1	—	—	1
	»	San Miniato	Santa Croce sull'Arno	»	—	1	—	1	—	—
	Genova	Genova	Genova	»	—	—	20	—	20	—
	Foggia	Foggia	M. S. Angelo	»	1	—	1	—	—	1
	Mantova	Asola	Asola	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Casaloldo	»	—	20	—	—	—	20
	»	Mantova	Marmirolo	»	—	37	—	—	—	37
	Massa Carr.	Massa	Carrara	»	—	3	—	1	—	2
	Milano	Lodi	Borghetto	»	1	12	15	—	—	27
	»	»	Montanaso	»	1	—	25	—	—	25
	»	»	Villavesco	»	1	58	50	60	—	48
	»	Milano	Cesano Boscone	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Gorla Primo	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Inzago	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Milano	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Mezzate	»	1	—	108	—	—	108
	»	»	Pioltello	»	—	6	—	—	—	6
	»	Monza	Monza	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Sesto San Giovanni	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vimodrone	»	—	6	—	—	—	6
	Modena	Modena	Modena	»	—	1	—	1	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Noceto	»	1	20	5	—	—	25
	»	»	S. Secondo Parmense	»	1	—	4	—	—	4
	»	Parma	Cortile San Martino	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Golese	»	—	31	—	—	—	31
	»	»	Torrile	»	—	6	—	—	—	6
	Pavia	Mortara	Dorno	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Gambolò	»	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Piacenza*	Piacenza	Monticelli	bovina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Ponte dell'Olio . . .	»	—	17	—	17	—	—
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	»	1	—	1	—	—	1
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	»	—	3	—	3	—	—
	Roma	Roma	Roma	»	1	—	20	20	—	—
	Rovigo	Adria	Bottrighe	»	—	26	—	26	—	—
	Sondrio	Sondrio	Dubino	»	—	48	—	48	—	—
	»	»	Traone	»	—	44	—	10	—	34
	»	»	Samolaro.	»	—	15	—	8	—	7
	»	»	Chiavenna	»	1	9	1	9	—	1
	»	»	Chiuro	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Berbenno	»	1	5	2	5	—	2
	»	»	Delebrio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Ponte	»	—	9	—	—	9	—
	»	»	Teglio.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Villa di Tirano. . .	»	—	3	—	—	—	3
	Torino	Torino	Gassino	»	—	3	5	3	—	5
	»	»	Orbassano	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Poirino	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pralorno	»	—	13	—	10	—	3
	»	»	San Mauro.	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	S. Raffaele e Cimena	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Torino	»	—	11	—	9	—	2
					52	1123	440	619	29	915
Morva e farcino	*Alessandria*	Asti	San Damiano . . .	equina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Feltre	Cesiomaggiore . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Mondovì	Spezia	»	1	—	1	—	—	1
	Genova	Spezia	Lecce	»	1	2	1	—	1	2
	Lecce	Lecce	Taviano	»	—	—	—	—	1	—
	»	»	Laverano	»	—	1	—	—	1	—
	»	Gallipoli	Narzole	»	—	1	—	—	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Lacchiarella	»	—	1	—	—	—	1
	Napoli	Napoli	Napoli	»	—	1	—	—	—	1
	Torino	Torino	Carmagnola	»	1	—	1	—	1	—
	Venezia	Venezia	Mestre	»	—	1	—	—	—	1
					5	7	5	—	6	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Ascoli Piceno*	Fermo	Montegiorgio	canina	—	—	6	—	6	—
	»	Ascoli	Forca	»	—	—	3	—	3	—
	Catania	Acireale	Acireale	»	—	—	1	—	1	—
	»	Nicosia	Regalbuto.	asinina	1	—	1	—	1	—
	Genova	Spezia	San Stefano	canina	—	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Campobello	equina	1	—	1	—	1	—
	Roma	Frosinone	Ferentino	asinina	—	1	—	—	—	1
					2		13	—	13	1
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Collepietro	ovina	—	50	—	—	—	50
	»	»	Rojo Piano	»	—	2	—	—	—	2
	Foggia	Foggia	Biccari.	»	1	—	9	—	—	9
	Roma	Roma	Monte Flavio . . .	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Rignano Flaminio .	»	—	270	—	—	—	270
	»	»	Rocca Canterano . .	»	—	342	—	—	—	342
					1	784	9	—	—	793
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Macerata*	Camerino	Visso	ovina	—	11	—	—	—	11
	Perugia	Spoleto	Cerreto	caprina	—	170	—	—	—	170
	»	Rieti	Fara Sabina	»	—	32	—	—	—	32
	Roma	Roma	Poli	ovina	—	14	—	—	—	14
	»	»	Roma	»	—	200	2800	—	—	3000
					—	507	2800	—	—	3307
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Alessandria*	Casale	Vignale	suina	2	—	8	—	3	5
	Aquila	Avezzano	Lecce ne' Marsi	—	—	10	—	—	10	—
	»	»	Tagliacozzo	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Ss. Marie	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Ovindoli	—	4	—	5	4	1	—
	»	Cittaducale	Antrodoco	—	—	6	—	4	—	2
	»	»	Borgocollefegato	—	1	—	7	—	—	7
	»	»	Borgovelino	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Castel Sant'Angelo	—	—	3	—	1	1	1
	»	»	Fiamignano	—	—	15	—	—	—	15
	»	Sulmona	Castel di Sangro	—	30	—	30	2	23	5
	»	»	Barrea	—	1	—	1	—	1	—
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	1	12	4	1	1	14
	»	»	Cortona	—	—	10	2	—	4	8
	»	»	M. S. Maria E.	—	3	—	5	—	5	—
	»	»	Monte San Savino	—	—	25	—	—	9	16
	Avellino	Avellino	Volturara Irpina	—	—	11	4	2	8	5
	»	S. Ang. dei L.	Bagnoli Irpino	—	—	3	—	—	3	—
	Bergamo	Treviglio	Sabbio Berg.	—	1	—	1	—	—	1
	Bologna	Bologna	Anzola E.	—	—	—	3	—	—	3
	»	»	Bologna	—	—	30	—	—	—	30
	»	»	Castel San Pietro	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Bazzano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Molinella	—	—	—	1	—	—	1
	»	»	Crespellano	—	—	1	3	—	1	3
	»	»	S. Pietro in C.	—	—	—	30	4	5	21
	Brescia	Chiari	Palazzolo	—	1	—	9	—	—	9
	»	»	Torbiato	—	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Campobasso	Matrice	—	—	4	—	4	—	—
	»	Isernia	Forlì del Sannio	—	—	2	—	—	—	2
	»	Larino	Montenero	—	3	3	—	—	1	2
	»	»	Tavenna	—	1	—	—	—	1	—
	Caserta	Caserta	Formicola	—	—	3	4	—	3	4
	»	Sora	Arce	—	—	—	7	—	7	—
	»	»	Casalattico	—	-	—	6	—	6	—
	»	»	Roccasecca	—	—	5	—	—	—	5
	Catania	Nicosia	Agira	—	6	—	6	—	2	4
	Catanzaro	Nicastro	Cicala	—	—	—	1	—	—	1
	»	»	Martirano	—	—	—	8	1	2	5
	Chieti	Vasto	Scerni	—	1	—	3	—	3	—
	Cosenza	Cosenza	San Martino	—	1	6	4	3	1	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue. **Malattie infettive dei suini**	*Cosenza*	Paola	Cento	—	—	6	—	4	2	—
	»	Castrovillari	Francavilla	—	2	—	2	—	2	—
	Cuneo	Mondovì	Viola	—	1	—	7	—	3	4
	»	Saluzzo	Moretta	—	1	—	20	—	20	—
	Foggia	Foggia	Montesantangelo	—	1	—	20	—	5	15
	Genova	Chiavari	Maconesi	—	1	59	1	—	60	—
	Lucca	Lucca	Massarosa	—	4	—	5	—	1	4
	Macerata	Camerino	Visso	—	—	—	11	—	2	9
	Modena	Mirandola	Finale	—	2	—	6	—	2	4
	»	»	Mirandola	—	—	9	—	1	8	—
	»	Modena	Carpi	—	—	2	—	—	—	2
	Pavia	Pavia	Torre d'Isola	—	—	54	—	54	—	—
	Perugia	Orvieto	Orvieto	—	3	—	3	—	3	—
	»	»	Montegabbione	—	—	3	—	1	2	—
	»	Perugia	Passignano	—	2	—	5	—	5	—
	»	»	Magione	—	1	—	2	—	2	—
	»	Rieti	Concerviano	—	—	5	—	1	4	—
	»	»	Rieti	—	2	—	6	1	1	4
	»	»	Greccio	—	2	—	2	—	1	1
	»	»	Stimigliano	—	3	2	4	—	—	6
	»	Spoleto	Norcia	—	2	8	5	1	7	5
	»	»	Cascia	—	—	6	—	—	—	6
	»	Terni	Sangemini	—	—	4	—	—	—	4
	Porto Maur.	Porto Maur.	Vessalico	—	—	2	—	—	2	—
	Potenza	Lagonegro	Nova Liri	—	—	1	—	—	1	—
	»	Matera	Matera	—	2	1	2	1	2	—
	»	»	Montalbano	—	—	19	—	6	—	13
	Reggio Em.	Guastalla	Guastalla	—	1	17	2	—	1	18
	Roma	Frosinone	Castro de' Volsci	—	—	10	—	—	—	10
	»	»	Guarcino	—	—	22	—	22	—	—
	»	Viterbo	Soriano nel Cimino	—	—	5	6	—	10	1
	»	»	Faleria	—	—	—	2	2	—	—
	»	»	Roccalvecce	—	—	—	11	—	—	11
	Siena	Montepulciano	Torrita	—	—	4	3	—	—	7
	»	»	Castiglione	—	—	—	5	—	—	5
	Torino	Ivrea	Strambino	—	—	4	—	—	4	—
	»	Torino	Gassino	—	—	2	—	—	2	—
	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	4	—	—	—	4
	Verona	Verona	Castel d'Azzano	—	1	—	1	—	1	—
					88	408	294	124	255	323

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 novembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	16	—	20	—	20	—
	equina	1	—	1	—	1	—
	suina	10	75	116	—	118	73
	ovina	—	—	—	—	—	—
		27	**75**	**137**	—	**139**	**73**
Carbonchio sintomatico	bovina	1	—	2	—	2	—
	ovina	—	—	—	—	—	—
		1	—	**2**	—	**2**	—
Afta epizootica	bovina	52	1123	440	619	29	915
	ovina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	—	—	—	—	—
		52	**1123**	**440**	**619**	**29**	**915**
Morva e farcino	equina	5	7	5	—	6	6
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	bovina	—	—	11	—	11	—
	canina	—	—	—	—	—	—
	equina	2	1	2	—	2	1
	suina	—	—	—	—	—	—
		2	**1**	**13**	—	**13**	**1**
Rogna	ovina	1	784	9	—	—	793
	equina	—	—	—	—	—	—
		1	**784**	**9**	—	—	**793**
Malattie infettive dei suini	suina	88	408	294	124	255	823
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	507	2800	—	—	3307

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

GRAN BRETTAGNA — *Dal 21 al 28 novembre 1908.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	19	23
Afta epizootica	—	
Moccio e farcino	9	27
Rabbia	—	—
Rogna ovina	11	—
Mal rossino dei suini	42	(1) 593

(1) *Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.*

SERBIA — *Dal 14 al 21 novembre 1908.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	—	—	—	—
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	32	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

REGNO DI UNGHERIA

(B. 49 del 1908).

a) UNGHERIA — *Dal 25 novembre al 4 dicembre 1908.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	140	151
Rabbia	270	290
Moccio e farcino	37	39
Afta epizootica	38	466
Vaiuolo ovino	58	101
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	9	31
Rogna degli equini	53	70
Rogna delle pecore	16	78
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	11	37
Risipola dei suini (mal rossino)	294	586
Setticemia dei suini	505	2055

b) CROAZIA E SLAVONIA — *Dal 18 al 25 novembre 1908.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	14	17
Rabbia	4	6
Moccio equino	7	7
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	1	9
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Id. Id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	6	10
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	15	132
Setticemia dei suini	61	670

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

AUSTRIA — *Dal 25 novembre al 2 dicembre 1908.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	28	235
Carbonchio ematico	17	19
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio e farcino	19	13
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	19	24
Id. delle pecore	—	—
Id. delle capre	1	1
Carbonchio sintomatico	4	4
Mal rossino dei suini	44	73
Peste e setticemia dei suini	122	271
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	—	—
Id. id. dei bovini	5	27
Colera degli uccelli	8	31
Peste dei polli	—	—
Rabbia	24	25

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* e di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 23 al 30 novembre 1908.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	22	147	999
Rogna	—	—	—
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	1	1	4
Peste suina	12	25	27
Esantema coitale vescicoloso	2	12	18
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Colera degli uccelli	—	—	—
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	1	1	10
Peste suina	—	—	—
Mal rossino	—	—	—

ISTRIA — *Dal 28 novembre al 5 dicembre 1908.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	4	8	10
Mal rossino	3	11	16
Peste suina	2	15	20
Moccio equino	1	2	(1) 2

(1) Sospetti.

SVIZZERA — *Dal 23 al 29 novembre 1908.* (B. n. 48)

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	3	3	—	3	3
Carbonchio ematico	2	2	—	2	2
Afta epizootica	5	5	50	722	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	6	18	22	160	29
Rogna	—	—	—	—	—

BULGARIA — *Dal 14 al 29 novembre 1908.* — (B. 42).

MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	1	1
Pneumo-enterite infett. dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	13	13
Moccio equino	2	2
Afta epizootica	3	3
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	2	2

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 24 settembre 1908:

Brandi Manfredo, segretario di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 16 settembre 1908.

Con R. decreto del 27 settembre 1908:

Cerri dott. Giovanni, primo segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda dal 1° ottobre 1908, con l'annuo assegno di L. 2125 fino al 30 giugno 1909, e di L. 2250 dal 1° luglio 1909, fino al termine dell'aspettativa.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1908:

Romeo Giovanni, volontario, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1908.

Con decreto Ministeriale del 3 novembre 1908:

Monachesi comm. dott. Augusto, referendario di 1ª classe, è concessa la differenza dell'aumento del decimo sessennale sul precedente stipendio di L. 7000, e portato così da L. 7500 ad annue L. 7700, limitatamente per il periodo dal 1° novembre 1908 al 30 giugno 1909.

Con R. decreto del 5 novembre 1908:

Dentici avv. Pietro, segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1908.

Liga Ignazio, applicato di 1ª classe, è nominato archivista di 2ª classe, per anzianità congiunta al merito, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° novembre 1908, con riserva di anzianità.

Focaccia Rodolfo, applicato, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° novembre 1908.

Pocobelli Augusto, applicato, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° novembre 1908.

Con R. decreto dell'8 novembre 1908:

Bocconi dott. Silvio, segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 916.66 per il periodo dal 1° novembre 1908 al 30 giugno 1909, e di L. 1000 dal 1° luglio 1909 al termine dell'aspettativa.

Con R. decreto del 20 novembre 1908:

Ferrarin Angelo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato applicato di 3ª classe nel personale della Corte dei conti, con lo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 16 novembre 1908.

Con R. decreto del 22 novembre 1908:

Gallinoni Luigi, applicato di 3ª classe, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovati motivi di salute, con effetto dal 1° dicembre 1908, con l'assegno annuo di L. 500.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1908:

Curcuruto Giuseppe, applicato di 3ª classe, è concesso l'aumento del decimo sessennale sullo stipendio di L. 1500, il quale viene così portato ad annue L. 1650, a decorrere dal 1° novembre 1908.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 4066.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 188, n. 227 del registro attestati, n. 71,922 del registro generale, del 1° giugno 1904, col titolo: « Apparecchio a mano per la produzione di mattoni in cemento, calce idraulica, ecc., pieni, incavati ed a fori, di qualunque forma e dimensione », modificato come segue: « Apparecchio a mano per la produzione di mattoni in cemento, calce idraulica, ecc., pieni, incavati od a fori, di qualunque forma o dimensione, blocchi lisci o sagomati, piastrelle, ecc. », originariamente rilasciato alla ditta fratelli Vender, ing. Leonardi e C., a Milano, fu trasferito per intero col relativo attestato completivo, vol. 245, n. 151 del registro attestati, n. 85,203 del registro generale del 15 maggio 1907, alla Società italiana costruzioni e cementi armati, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 20 agosto 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 23 agosto 1907, al n. 2892, vol. 1593, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 22 giugno 1908, ore 16.

Roma, addì 28 novembre 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4067.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 250, n. 42 del registro attestati, n. 84,269 del registro generale, del 29 luglio 1907, col titolo: « Macchina per la fabbricazione delle tegole piane in cemento od altra materia ad uno o più incastri », originariamente rilasciato alla ditta fratelli Vender, ing. Leonardi e C., a Milano, fu trasferito per intero alla Società italiana costruzioni e cementi armati, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 20 agosto 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 23 agosto 1907 al n. 2892, vol. 1593, atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Milano, il 22 giugno 1908, ore 16.

Roma, addì 28 novembre 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4073.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 189, n. 186 del registro attestati, n. 71,787 del registro generale, del 13 giugno 1904, col titolo: « Processo per la fabbricazione di saponi non caustici e sviluppanti ossigeno attivo », originariamente rilasciato a Giessler Hermann e Bauer Hermann, a Stuttgart (Germania), già trasferito per intero a Bauer Hermann e Schotte Elisa ved. Giessler, Giessler Clara, a Stuttgart, e Bielefeld Leonia, nata Giessler, a Freiburg i[Br. (Germania), come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 23 ottobre 1908, n. 248, fu ceduto per intero alla Deutsche Gold & Silber-Scheide-Anstalt vorm Roessler, a Francoforte s[M, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dai cedenti a Tübingen il 4 maggio 1908, e dalla Società cessionaria a Francoforte s[M, il 13 luglio 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 3 luglio 1908, al n. 168, vol. 281, atti privati e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 16 luglio 1908, ore 17.15.

Roma, addì 28 novembre 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4107.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 162, n. 114 del registro attestati, n. 65,370 del registro generale, del 20 dicembre 1902, col titolo: « Régulateur automatique à potentiel », originariamente rilasciato alla General Electric Company., a Schenectady (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, a Berlino, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalla Società cedente a Schenectady il 27 maggio 1908 e dalla cessionaria a Berlino, il 2 giugno 1908, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 27 luglio 1908, al n. 1433, vol. 1682 atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 12 agosto 1908, ore 16.

Roma, addì 28 novembre 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4113.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 257, n. 86 del registro attestati, n. 90,023 del registro generale del 30 novembre 1907 col titolo: « Apparecchio per utilizzare il moto delle onde del mare per mezzo di galleggianti a funzionamento pneumatico », originariamente rilasciato a Pirandello Edoardo fu Andrea, a Rimini, fu trasferito per intero alla Società E. Pirandello, a Firenze, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico rogato dal notaio Borghesi il 20 luglio 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Rimini, il giorno 10 agosto 1908, al n. 116, pag. 37, atti pubblici e presentato per il visto alla prefettura di Firenze, il giorno 29 agosto 1908, ore 11.

Roma, addì 28 novembre 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4114.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 81, n. 363 del registro attestati, n. 41,506 del registro generale del 9 luglio 1896, col titolo: « Nuovo sistema per regolare la caduta delle materie di una certa grossezza nelle macine orizzontali e negli abburatti », originariamente rilasciato a Biagioni Giovanni e figlio Federico, a Sesto Fiorentino (Firenze), fu trasferito per intero a Biagioni Giovanni e Biagioni Azzolino, a Sesto Fiorentino, in seguito a morte del predetto Biagioni Federico, avvenuta il 23 ottobre 1906 in Sesto Fiorentino, come risulta da atto di notorietà fatto l'11 luglio 1908, davanti l'avv. Dante Soldani-Benti, vice pretore del 2° mandamento di Firenze e presentato per il visto alla prefettura di Firenze, il 28 agosto 1908 ore 11.

Roma, addì 28 novembre 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione generale del Debito pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale, nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	482799	Elena Virginia fu Nicolò, moglie di Augusto Pertini, domiciliata a Villafaraldi (Porto Maurizio). Con vincolo dotale	*Lire*	383 50
Consolidato 5 %	572833 Solo certificato di proprietà	Bertelli Catterina, nubile, fu Michele, domiciliata a Borgo d'Ale (Novara). Vincolata	»	25 —
»	1309501	Martello Lorenzo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Niot Faustina, moglie in secondo nozze di Devallo Giuseppe, domiciliato a Carrù (Cuneo)	»	85 —
»	295044 Solo certificato di proprietà	Cappella istituita da Rosa Boccia nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Porta in Napoli. Vincolata	»	5 —
Consolidato 3.75 %	429383	Ferreri Matilde fu Giuseppe, moglie di Bracale Albino, domiciliata a Torino	»	750 —
Consolidato 5 %	28604 / 375114 Solo certificato di proprietà	Sarzana-Fici Angela fu Ignazio, nubile, domiciliata a Marsala. Vincolata	»	30 —
»	948327	Rossi Aristide di Luigi, domiciliato in Genova	»	1000 —
»	127949	Prebenda canonicale Zanella nell'ex Collegiata di San Giorgio al Palazzo di Milano	»	20 —
»	4457 Assegno provv.	Intestato come l'iscrizione suddetta	»	4 19
»	127950	Beneficio sotto l'invocazione di San Bartolomeo nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio al palazzo in Milano	»	320 —
»	4458 Assegno provv.	Intestato come la precedente iscrizione	»	0 61
»	1384293	Riola Anna fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rebecca Pansini di Pietro, vedova di Riola Luigi, domiciliata in Napoli	»	125 —
Consolidato 3.75 %	55659	Rivilli Luigi di Arcangelo, domiciliato a Castelluccio. Con annotazione	»	7 50
»	59439	Intestata ed annotata come la precedente	»	3 75

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	529720 Solo certificato di proprietà	Mondon o Mondone Maria Susanna Metilde fu Giovanni Battista, domiciliata a Pinerolo, minore, sotto la legale amministrazione della sua madre Maria Maddalena Garcin. Vincolata	Lire	200 —
»	1266209	Carletti Antonio fu Bernardino, domiciliato a Montalcino (Siena). Con annotazione	»	40 —
Consolidato 3.75 %	426251	Cavaglione Eleonora Anna Gentile di Abramo, moglie di Pavia Riccardo, domiciliata in Genova	»	60 —
Consolidato 3 %	32962	Beneficio parrocchiale della Trasfigurazione di Nostra Signora in Borgomasino (Torino)	»	3 —
Consolidato 5 %	819647 Solo certificato di proprietà	Di Blasio Isabella di Angiolo, moglie di Giuseppe Boscaro, domiciliata a Napoli. (Vincolata)	»	1060 —
Consolidato 3.75 %	474499	Fabbrica della Chiesa di San Nicolò in Collescipoli (Perugia)	»	322 50

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore capo della 1ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

Numeri delle 355 obbligazioni della ferrovia Maremmana (RR. decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 48ª estrazione seguita in Roma il 30 novembre 1908 per l'ammortamento al 1° gennaio 1909.

180	243	519	733	1000
1089	1135	1157	2061	2091
2950	2963	3396	3448	4491
5296	5319	5496	5915	6516
6596	6836	7470	7546	8118
8230	8277	8337	8587	8652
8886	9298	9470	9773	10121
10170	10276	10330	10340	10514
10567	10649	10735	10767	10965
11153	11218	11424	11637	11670
11946	11971	12466	12861	13329
13390	13914	14273	14286	14705
15277	15421	16282	16463	16792
16832	16843	17127	17304	17334
18337	18561	19326	19381	19525
19526	19527	19625	20047	20531
20734	21223	21677	21699	22174
22268	22532	22631	22647	22650
22662	22881	22892	23989	24163
24339	24423	24713	24929	24966
25234	25801	26187	26469	27987
28481	28573	29462	30542	30983
31411	31467	31700	31831	31966
32124	32349	32522	32530	32711
32758	33015	33222	33260	33268
33560	34050	34213	34622	34623
34695	34743	34854	34946	35732
36272	36656	36893	37947	37958
38022	38124	38202	38433	38724
38740	38794	38848	39041	[illegible]
39342	39946	40428	40577	40793
41049	41328	41928	41943	42032
42161	42284	42376	43238	[illegible]
44196	44723	45561	45792	46076
46730	46904	47292	47295	47314
47321	47358	47618	48010	48207
48372	48378	48782	48868	48919
49031	49239	49672	49933	49998
50158	50192	50430	50567	50764
50932	51531	51651	51932	52197
52362	52494	53209	53298	53777
53347	53886	54434	54645	54763
54841	54895	55081	55201	55281
55721	55772	55793	55813	56630
56680	57458	57650	58207	58280
58434	58626	58636	59202	59426
59534	60211	60286	60380	60395
60427	60647	60871	61450	61736
61862	62378	62464	62481	62568
63050	63122	63142	63143	63162
63378	64047	64126	64592	64780
64906	64951	65558	65642	65836
65915	65918	66597	66769	67352
67503	67544	67575	68412	[illegible]
68510	68736	69071	69232	[illegible]
69620	69807	69878	69915	[illegible]
70007	70503	70534	70662	[illegible]
71502	72007	72445	72792	[illegible]
72862	73311	73325	73622	[illegible]
73680	74420	74490	74497	[illegible]

75226	75526	76019	77153	77176
77491	77583	77668	78024	78181
78424	78494	78789	79122	79225
79358	79391	79648	79761	79793
79923	79943	79992	80063	80293
80675	81188	81309	81554	82279
82147	83780	84229	84287	84747
85121	85155	85228	85493	85924
86315	86458	86905	86923	87093
87216	87267	87519	87635	88072
88143	88517	88634	88933	88935

Le suddette Obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1908, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1909, mediante restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole { dal n. 95 scadenza 1° luglio 1909;
dal n. 126 scadenza 1° gennaio 1925.

Nel Regno: con mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione Generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza;

All'Estero: a Londra, direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambro e F.°

Roma, il 30 novembre 1908.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della 6ª Divisione
ENRICI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 360,825 di L. 255 (corrispondente a quella 5 0[0 n. 1,240,331 di L. 340), al nome di Cipani Giovanni, Gino, *Rina* e Bice fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Trofelli Giuseppina fu Giovanni vedova Cipani, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cipani Giovanni, Gino, *Caterina* e Bice fu Giovanni Battista, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite miste seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 289 e 582 d'inscrizione sui registri della Direzione generale rispettivamente per L. 3.75 e 7.50 al nome di *De Benedectis* Nicola di Paolo, domiciliato in Baiano (Avellino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *De Benedictis* Nicola di Paolo, domiciliato a Baiano (Avellino) vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 405,542 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 26.25, al nome di Galli *Igino* fu Carlo, minorenne, sotto la tutela di Banzi Giovanni fu Gaetano, domiciliato a Parma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Galli *Gino* fu Carlo, minorenne, sotto la tutela di Banzi Giovanni fu Gaetano, domiciliato in Parma, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 3 0[0, cioè: n. 050,004 di L. 37.50, n. 050,056 di L. 3357, e n. 049,962 di L. 3750, intestate le prime due a: Rosselli *Ghitta* fu *Angelo* moglie di Cassin Marco, domiciliata a Cuneo; e la terza a: Rosselli Ida-*Anna-Brigida* fu *Angelo*, moglie di Cassin Marco domiciliata a Cuneo, e tutte con annotazioni di usufrutto vitalizio a favore di Pitschpatsch Rebecca Teresa, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Rosselli Ida-*Brigida-Anna* fu *Angiolo* moglie di Cassin Marco, domiciliata a Cuneo, con la stessa annotazione di usufrutto, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 554,204 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 37.50, al nome di Ansaldi *Francesco* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Porto Maurizio (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ansaldi *Maria-Francesca*, comunemente detta *Francesca*, di Giuseppe, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 549,548 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 401.25, al nome di Valenza *Annina* di Giuseppe, nubile, domiciliata in Fuscaldo Marino (Cosenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valenza *Marianna-Adelina* di Giuseppe, nubile, domiciliata come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 dicembre, in lire 100.20.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

14 dicembre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104 15 73	102 27 73	102 45 06
3 1/2 % *netto*	103.23 64	101.48 64	101 64 82
3 % *lordo*	70.70 83	69.50 83	70.21 41

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 14 dicembre 1908

Presidenza del vice-presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle 14.5.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica una lettera colla quale il presidente del Consiglio annuncia che sono state accettate le dimissioni del generale Segato dall'ufficio di sottosegretario di Stato per la guerra.

Petizioni.

MEZZANOTTE, presidente della Commissione, propone l'invio agli archivi della petizione con cui i Consigli comunali di Fobello, di Cervatto, di Cravagliana e di Rimella fanno voti che venga modificata la legge sulla imposta sui fabbricati in modo da esonerarne le abitazioni rurali e del povero.

(La Camera approva).

Propone l'invio al Ministero dei lavori pubblici della petizione colla quale gli uscieri del corpo del genio civile chiedono di essere pareggiati a quelli delle altre Amministrazioni dello Stato.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, consente.

(La Camera approva).

MEZZANOTTE, presidente della Commissione, propone l'invio agli archivi della petizione del Comitato centrale della Federazione lottistica, nella quale si fanno voti per ottenere un miglioramento delle condizioni economiche degli agenti del lotto.

MIRA, raccomanda al Governo questa petizione, invocando solleciti provvedimenti.

MARESCALCHI si associa all'on. Mira. Chiede che la petizione sia inviata al Ministero delle finanze, anzichè agli archivi.

LACAVA, ministro delle finanze, dichiara che gli studi sono già in corso e non si oppone alla proposta dell'on. Marescalchi, senza, però prendere impegni.

MEZZANOTTE, presidente della Commissione, consente egli pure in tale proposta.

(La Camera l'approva).

Propone poi l'invio al Ministero della guerra della petizione colla quale il comune di Caldarola invoca una pensione vitalizia di L. 360 annue per i reduci garibaldini.

CASANA, ministro della guerra, avverte che l'accoglimento di questa petizione importerebbe una spesa enorme, tanto più perchè occorrerebbe in via d'equità estendere la concessione della pensione a tutti i reduci dalle patrie battaglie; è quindi costretto, suo malgrado, ad opporsi alla proposta della Giunta delle petizioni.

AROLDI, è dolente della opposizione del ministro, tanto più che la proposta della Commissione si limitava a segnalare la petizione allo studio del ministro. Nota poi che la pensione dovrebbe concedersi soltanto ai poveri.

Esorta il ministro ad accettare la proposta della Giunta. (Vive approvazioni).

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, nota che quando la Camera deliberò lo stanziamento di un milione per sussidi ai garibaldini furono presentate ben 2 3,500 domande.

Cita l'opinione di un valoroso garibaldino, già deputato ed ora

senatore, per dimostrare che lo stesso beneficio converrebbe estendere a tutti i reduci dalle battaglie dell'indipendenza.

Tuttavia, pur senza prendere impegni, non si oppone che il Governo sia invitato a studiare la questione (Bene).

AROLDI appunto in questo senso aveva proposto l'invio della petizione al ministro della guerra.

CASANA, ministro della guerra, non vuol creare pericolose illusioni; consente tuttavia a che la petizione sia inviata al Ministero.

(La Camera approva).

MEZZANOTTE, presidente della Commissione, propone l'invio al Ministero della guerra di una petizione del presidente della Società Unione militare di San Salvatore, il quale fa voti che l'anno vitalizio di lire cento ai reduci garibaldini delle patrie battaglie sia accordato a tutti coloro che presero parte alle campagne fino al 1870.

CASANA, ministro della guerra, osserva che questa petizione contrasta con le leggi vigenti e importerebbe, se accolta, un onere gravissimo al bilancio. Senza impegni consente tuttavia che anche questa petizione sia inviata al Ministero.

MEZZANOTTE, presidente della Commissione, propone l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni del comune di Tarano Nuovo per concorso governativo e del comune di Montottone per franchigia postale.

(La Camera approva).

Propone l'ordine del giorno pure e semplice anche sulla petizione dell'avvocato Quilico di Ivrea per provvedimenti contro i conduttori di veicoli che, dando luogo a disgrazie, proseguono por la loro strada.

PINCHIA su quest'ultima petizione chiede che la Camera deliberi l'invio al Ministero della giustizia.

PALA si associa a questa proposta.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, riconosce egli pure che la questione è degna di studio, per le eventuali riforme da introdursi nella legislazione vigente.

Consente che la petizione sia inviata al Ministero.

VIAZZI consente coi proopinanti. È vero che leggi vigenti provvedono già al caso, ma conviene esaminare se in vista dei nuovi mezzi di locomozione e degli abusi che si commettono, non sia il caso di inasprire le sanzioni penali.

VALLI EUGENIO, osserva che le disposizioni del codice vigente già provvedono in modo sufficiente (Interruzioni). Si tratta di applicarle rigorosamente.

PINCHIA, prende atto, con vivo compiacimento, della dichiarazione del sottosegretario di Stato.

POZZO, sottogretario di Stato per la grazia e giustizia, nota che il caso di vedere se non debba essere colpito con speciale e rigorosa sanzione il conduttore di veicoli, che dopo aver atterrato un viandante, lungi dal fermarsi per soccorrerlo, prosegue la propria vita (Bene).

CRESPI, crede sia interesse anche degli automobilisti che le responsabilità siano più esattamente disciplinate. Si associa agli onorevoli Pinchia e Pala ed all'onorevole sottosegretario di Stato.

MEZZANOTTE, presidente della Giunta, in vista delle opinioni manifestate si associa alla proposta d'invio al Ministero.

(La Camera approva).

Propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni del comune di Alessandria del Carretto per sussidio per strade locali, dei comuni di Brindisi, San Giovanni Valdarno ed altri per facilitazioni di viaggio ai sindaci, del comune di Tramazza per la tutela della proprietà nei comuni della Sardegna.

(La Camera approva).

FURNARI, relatore, propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del comune di Tuffilo per la concessione della franchigia postale ai Comuni; esprime però il voto che il Governo studi la questione:

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, dichiara che il Ministero non ha difficoltà di studiare l'argomento, ma non può prendere impegni.

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

FURNARI, relatore, propone l'invio agli archivi della petizione con cui il Comizio agrario di Palmi invoca un assetto legale dei Comizi agrari.

(La Camera approva).

Propone poi l'ordine del giorno puro e semplice su una petizione per la costituzione in comune autonomo della frazione di Coliera.

(La Camera approva).

Propone infine l'invio agli archivi della petizione con cui il Consiglio comunale di Bivona e la deputazione provinciale di Trapani chiedono l'esonero dei Comuni siciliani dalle spese di segreteria e di servizio delle scuole secondarie.

(La Camera approva).

Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Convenzione col comune di Cagliari pel riscatto dell'acquedotto di quella città.

Sistemazione del bacino idro-geologico di Montecatini.

Modificazione al regime della tassa sugli spiriti.

Trasformazione in lotteria o tombola telegrafica nazionale del prestito a premi a favore del protettorato di San Giuseppe in Roma e della Cassa di previdenza dell'Associazione della Stampa in Roma.

Svolgimento d'interpellanze.

PAVIA, a nome anche degli onorevoli Mira, Albasini, Gallina Giacinto, Crespi Silvio, Campi, Morando e Scalini, svolge una interpellanza al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere, di fronte alla persistente deficienza di vice pretori, abilitati a pronunziare sentenze, e di locali capaci di contenere nei giorni di udienza le parti litiganti e i loro patrocinatori nelle preture di Milano, se e come intenda provvedere per far cessare immediatamente l'inconveniente che da più anni impedisce alla grande città di avere un corso normale di giustizia ».

Ricorda il suo ordine del giorno, accettato dal ministro nella tornata del 16 maggio 1908 in occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia intorno all'irregolare funzionamento delle preture di Milano per deficenza di personale.

Si giustificò allora l'inconveniente accennandosi a un disagio momentaneo, provocato dall'eccezionale movimento del personale nella magistratura, per cui 13 dei 23 funzionari adibiti alle preture di Milano erano stati promossi senza la possibilità di una immediata costituzione; così che il ministro accertava avere in quel giorno eseguito; o ad un disagio permanente, cronico, provocato dal fenomeno dell'inurbanamento dei grandi centri, per cui mentre le statistiche generali indicano diminuzioni dei litigi, nelle grandi città si elevano a cifre vertiginose; affermando che invece di riparare con una legge modificante le circoscrizioni, od unificante le preture urbane e suddividendole in sezioni, credeva provvedere coll'aggiungere ove occorrano tanti vice pretori.

Purtroppo i due inconvenienti rimasero anche dopo il maggio 1903, ed anzi aumentarono in modo tale da provocare nuove rimostranze dell'alta rappresentanza del Foro lombardo, che sta agitandosi per avere il concorso di tutte le autorità cittadine milanesi per lo stato straziante in cui si trascina l'amministrazione della giustizia pretorile nella grande, industre, operosa città.

Questo stato di cose provocò per alta delegazione del Consiglio dell'ordine di disciplina di Milano d'interpellanza, ed è lieto di riconoscere che prima di averla svolta già si raggiunse un parziale beneficio dello scopo a cui mira. Il ministro, certo in buona fede, ignaro della non esecuzione dei suoi ordini, appena ebbe nozione dell'interpellanza, telegrafò perchè i vice pretori assegnati

in pianta a Milano raggiungessero la loro sede entro il 10 dicembre, ed in oggi finalmente i mandamenti 2°, 3°, 5° e 7° hanno il loro vice pretore.

Sognala l'inconveniente della mancanza degli altri specialmente della pretura del mandamento 1°, dove occorrerebbero parecchi pretori invece di uno, tale è l'immenso lavoro ad essa devoluto, non soltanto per la sua circoscrizione di ben 80,000 abitanti nella parte più vitale della città, ma per la vera valanga di incarichi che le giungono da tutte le parti d'Italia o che la legge affida alla pretura del mandamento 1°, come per esempio la elezione alle cooperative.

Specifica il lavoro delle varie preture di Milano dimostrando come mentre in massima la media delle sentenze delle preture del Regno è di cento, a Milano è di mille; e come le sentenze non siano che un elemento del conto, perchè le istruttorie civili, le esecuzioni, gli inventari, la apposizione di sigilli, gli atti di notorietà, gli accertamenti d'infortuni, i piccoli fallimenti, le disposizioni sugli alienati, ecc., formano un tale cumulo di cose per cui è impossibile comprendere come un uomo possa arrivare a tutto fare.

Aggiunge poi che il legislatore, invece di sollevarli da tante fatiche, giornalmente, con vera leggerezza, in ogni riforma sociale che va fabbricando, addossa al pretore nuovi oneri cooperando in tal modo al disservizio.

Dimostra assurdo che l'organico dato a Milano 40 anni fa basti oggi che la città è più che raddoppiata; e il quadruplicato movimento degli affari aumentò le controversie, sì da portare a ben 7000 le sentenze emanate dalle otto preture di Milano nell'anno corrente.

Elogia l'energia del presidente del tribunale di Milano che eliminò l'enorme arretrato penale esistente.

Elogia la buona volontà di tutti i pretori che si moltiplicano, ma crede che senza energiche misure di un aumento di personale giudicante in ogni pretura la macchina giudiziaria non potrà più camminare e la protesta un giorno diverrà ribellione.

Non crede sia rimedio sufficiente quello di mandare semplici uditori alle grandi preture, perchè questi o sono privi di qualsiasi pratica, e allora sono d'ingombro al pretore, obbligato a dedicarsi anche alla cura del baliatico, o se sufficientemente pratici, vengono, imparano e spariscono, perchè subito adibiti ai tribunali.

Occorre quindi che invece di queste ombre cinesi, vengano applicati alle preture di Milano dei veri aggiunti giudiziari, che, stando in carica per due o tre anni, fino alla loro promozione a giudice, vorranno veramente essere utili al pretore e provvedere utilmente a molti incombenti, tra cui specialmente, alle istruttorie penali oggi sovente devolute ad alunni di cancelleria con grave pericolo per la delicatezza di controversie riguardanti la libertà o l'onore dei cittadini.

Ma oltre la deficienza del personale, Milano si lagna della deficienza dei locali; perchè le aule delle preture sono in gran parte insufficienti a contenere litiganti e patrocinatori donde una ressa, un subbuglio, fonte di giornalieri inconvenienti e di impossibile funzionamento della giustizia.

Cita i quadri vivissimi fatti al proposito nelle proteste dei due collegi forensi di Milano desumendone gli effetti disastrosi che l'ambiente materiale porta su giudici e parti; per cui cause insignificanti non si possono chiudere a sentenze perchè il pretore è occupato a fare la chiama per tutta l'udienza; ed i differimenti si fanno a distanza di mesi: le istruttorie sono interminabili, e così l'indole sommaria e spiccia dei giudizi pretorili diventa lettera morta.

Per riparare all'impellente necessità di uno sfollamento, propone la costruzione di nuove aule nell'odierno palazzo e crede si potrebbe adibire a questa costruzione l'odierno cortile di accesso, facendo diventare nuovo cortile di entrata il cortile secondario oggi inusato e che per le sue eleganti decorazioni in terracotta darebbe accesso elegante alle preture.

Riconosce purtroppo che il parlare di eleganza in un ambiente dove manca la più elementare pulizia può sembrare ironia. Ma, poichè il tasto è toccato, richiama l'attenzione del ministro sullo stato in cui è lasciato l'arredamento delle aule giudiziarie in Milano, che continua sgangherato e polveroso, perchè tra Comune e Stato si giuoca a scarica-barili a chi spetti la riparazione.

Intanto gli inconvenienti si succedono anche nelle piccole cose, e a questo proposito ricorda l'inconveniente della mancata esposizione della bandiera al palazzo di giustizia in un giorno di festa nazionale, perchè, invece del vessillo tricolore, il tribunale di Milano possiede solo un mozzicone d'asta con lacero drappo.

Deplora lo stato di assoluta mancanza di pulizia che domina in tutti i locali adibiti a tutti i pubblici servizi, riprovevole specialmente nelle aule giudiziarie, dove la permanenza sovente lunghissima diventa un vero attentato al decoro, alla decenza, all'igiene.

Credo aver reso un servizio al ministro interpellandolo, perchè gli offre mezzo, prima che la giusta indignazione dell'autorità milanese diventi pubblica agitazione, di prendere quei provvedimenti d'urgenza che il caso reclama; dimostrando che non è soltanto un creatore di nuove disposizioni legislative, ma uno scrupoloso esecutore delle disposizioni vigenti (Benissimo — Bravo).

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, cominciando dalla questione dei locali, osserva, da un punto di vista affatto generale, che i lamenti circa le condizioni dei locali medesimi o del relativo mobilio, sono diventati più frequenti e più acuti dal giorno in cui l'onere della manutenzione passò dai Comuni allo Stato.

Deve dichiarare che, di fronte alle infinite pretese che si inoltrano da ogni parte, il Ministero non ha nè i mezzi pecunarî nè il personale necessario per provvedere in modo adeguato.

Per Milano una apposita Commissione studia la riunione dei vari uffici giudiziari nel palazzo del Senato.

Quanto alle preture, riconosce che i locali attuali sono disadatti al loro scopo; ma non vi è stato finora la possibilità di averne di migliori.

Promette ad ogni modo che manderà un ispettore affinchè veda se sia possibile provvedere nel modo indicato dall'onorevole interpellante.

Venendo alla lamentata deficienza del personale, senza discutere ora se sia il caso di frazionare ovvero di accentrare i mandamenti, nota che il personale portato dall'organico non sarebbe insufficiente al servizio; ma scarso è il numero degli uditori o dei giudici aggiunti disposti a recarsi a Milano come vice pretori, essendo scarsissimo il numero dei giovani magistrati nativi di quella regione, in confronto di quelli appartenenti ad altre regioni, specialmente alle Provincie meridionali (Commenti).

E ciò è tanto più notevole, inquantochè a Milano i vice pretori sono retribuiti, mentre non lo sono a Roma, a Napoli, a Torino.

La deficienza a Milano si è poi tanto più sentita, inquantochè vi furono temporanee vacanze dovute a promozioni.

Il rimedio radicale a tale stato di cose non può aversi che in opportune ulteriori riforme del vigente ordinamento. Intanto ha disposto perchè i vice pretori promossi siano trattenuti in servizio presso le preture di Milano, fino a che i successori non prendano possesso dell'ufficio.

In questo modo si tornerà e si rimarrà nello stato normale.

Confida che, ad ogni modo, l'onorevole interpellante vorrà almeno riconoscere la buona volontà del ministro, che ha fatto quanto gli consentono gli ordinamenti vigenti.

PAVIA ringrazia l'on. ministro guardasigilli dei provvedimenti presi e della cortese risposta.

Avverte che da molti anni le rappresentanze della città e del foro di Milano hanno mosso lamenti per la assoluta insufficienza dei locali delle preture di Milano.

Prende atto dei propositi del ministro relativamente al grave problema della sistemazione degli uffici giudiziari di Milano.

Quanto al personale, riconosce la buona volontà del ministro Insiste però sulla necessità che siano destinati come vice pretori a Milano non i semplici uditori, ma gli aggiunti giudiziari, data la gravità e la complessività degli affari, sui quali debbono decidere.

È convinto che solo in questo modo si provvederà efficacemente agli interessi della giustizia.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

POZZI DOMENICO presenta la relazione sul disegno di legge: Sulla Commissione d'inchiesta sul Ministero dell'istruzione pubblica.

COMANDINI presenta la relazione sulla proposta di legge per i maestri in soprannumero.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Aumento di fondi per l'impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive.

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali.

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze.

TURCO, interpella il ministro delle finanze, circa i motivi pei quali fu respinta la domanda dell'Amministrazione provinciale di Cosenza e dei comuni della stessa provincia per i provvedimenti di sgravio in seguito alla siccità che ha eliminato ogni reddito in quelle contrade.

Descrive le disastrose conseguenze prodotte dalla persistente siccità, che distrusse tutti i prodotti agricoli della regione. Deplora la risposta dell'intendenza di finanza, dichiara non essere la siccità compresa fra le cause straordinarie che danno titolo ad esonero d'imposta.

Però equamente il Ministero si limitò a dichiarare non esser dimostrato il concorso di quelle condizioni, che determinarono lo stesso provvedimento a favore delle Puglie.

Ma a questo proposito l'oratore afferma che il Ministero fu inesattamente informato: più complete ed obiettive indagini dimostreranno come veramente si tratta di uno straordinario infortunio, e che quindi non è possibile, senza offesa alla giustizia, negare alle Calabrie quel che fu concesso alle Puglie.

Un siffatto provvedimento sarà non solo conforme a giustizia, ma conforme eziandio a criteri di senno politico.

Confida che il Governo non sarà sordo alle richieste di quelle sventurate popolazioni.

LACAVA, ministro delle finanze, dichiara che l'amministrazione finanziaria procede con criteri di assoluta imparzialità fra le varie provincie.

Ma deve dichiarare che le condizioni della provincia di Cosenza non sono tali da permettere l'esonero dell'imposta; poichè il decreto del 1817, che disciplina tale materia, non considera come infortunio straordinario e come titolo a sgravio la semplice mancanza di raccolto dovuta allo alternarsi delle stagioni.

Ora le verifiche disposte, ed eseguite con grande diligenza, hanno accertato che trattasi veramente di quest'ultima ipotesi, e che non può parlarsi di vera e propria siccità. (Interruzione del deputato Turco). Avverte che, se fu scarso il raccolto del grano, fu, invece, abbondante quello della vite e dell'ulivo.

Aggiunge che pochissimi comuni, reclamarono, e si acquetarono subito alla risposta negativa.

Ciò nondimeno ha disposto un nuovo accertamento, che sarà fatto da un ispettore espressamente delegato e ne attende la relazione.

Protesta infine che nessuna disparità di trattamento fu usata in danno della provincia di Cosenza; poichè lo stesso provvedimento fu adottato per la Basilicata. Affatto diverse sono state invece, le condizioni della Puglia, ove la siccità raggiunse effettivamente le proporzioni di un infortunio straordinario.

TURCO non dubita dell'imparzialità del ministro, ma evidentemente egli è stato male informato.

Non per tutti, ma per alcuni comuni della Calabria, e sono quelli che hanno reclamato, la siccità ha distrutto assolutamente tutto il raccolto.

Esprime il convincimento che la relazione dell'ispettore, mandata dall'onorevole ministro, accetterà siffatta tristissima condizione di cose; dopo che il ministro modificherà le sue decisioni.

Intanto non può dichiararsi soddisfatto.

LEALI interpella il ministro dei lavori pubblici sul disservizio nella stazione di Montefiascone. Lamenta la condotta di quel capo stazione affermando che egli si è reso intollerabile così al personale come al pubblico, ed accennando a vari incidenti avvenuti in quella stazione.

Invoca provvedimenti al riguardo.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara che, essendo stata disposta una severa inchiesta intorno agli addebiti mossi a quel capo stazione, risultò in modo indubitabile che nessuna delle accuse qui portate dall'onorevole interpellante ha ombra di fondamento.

Aggiunge che il sindaco di Montefiascone, e con lui i principali cittadini dello stesso Comune attestano la piena correttezza e l'assoluta integrità di quel funzionario, il cui trasloco affermano voluto da una esigua camarilla di interessati (Commenti).

LEALI non è soddisfatto: persiste nel ritenere necessaria una ulteriore indagine.

BARZILAI, interpella il ministro dell'istruzione e del tesoro « circa la regificazione del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ».

Dichiara che tale interpellanza ha perduto gran parte della sua opportunità pel molto tempo trascorso da quando fu presentata: l'oratore la svolge quindi specialmente per avere alcune dichiarazioni al riguardo.

Rileva la condizione anormale di fatto che si è venuta creando nell'Istituto, in conseguenza delle successive stratificazioni apportate nella sua organizzazione amministrativa e didattica.

Domanda se il Governo intenda mantenere, se non le forme, la sostanza della convenzione firmata dal ministro Boselli; e se intenda altresì garantire la posizione e l'avvenire degli insegnanti nel liceo musicale (Bene).

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, ricorda che questo Istituto non ha mai avuto personalità giuridica, e riconosce la necessità di dargli un ordinamento regolare. Senonchè parve più opportuno fare un Istituto autonomo anzichè un Istituto semplicemente regificato; perciò si compilerà uno statuto, e si daranno, col concorso degli enti locali, al liceo musicale i mezzi necessari.

Aggiunge che si provvederà debitamente anche a garantire la posizione e l'avvenire degli insegnanti (Bene).

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, conferma le dichiarazioni del ministro per l'istruzione pubblica.

BARZILAI prende atto di queste promesse e si dichiara soddisfatto.

VILLA, svolge la seguente interpellanza: al ministro dei lavori pubblici, per sapere se fra le contabilità passive da addossarsi a carico delle Società ferroviarie, nella liquidazione dei conti del loro esercizio, non intenda di comprendere le somme necessarie per riparare in un'equa misura al danno causato dalla violazione dei patti e delle condizioni stipulate dallo Stato a favore degli impiegati ferroviari più specialmente per il loro trattamento di pensione. Quali siano i provvedimenti che egli intenda di adottare a difesa dei diritti sconosciuti.

Ricorda la genesi e la storia della vertenza, rilevando che le Compagnie ferroviarie, create con la legge del 1885, non ottemperarono ad alcuna delle clausole del capitolo che avevano pattuito a beneficio e garanzia dei funzionari e dei loro diritti.

Ricorda altresì le ripetute, esplicite dichiarazioni di vari ministri per riconoscere l'obbligo assoluto delle Compagnie di ottem-

porare al disposto dell'art. 113 del regolamento; ed afferma perciò essere oggi necessario fare giustizia a coloro che dalla inosservanza di quell'articolo furono gravemente danneggiati.

Per raggiungere efficacemente questo scopo, occorre integrare le disposizioni dell'art. 20 della legge del 1905, estendendole ai ferrovieri che si trovano in pensione, trattandosi di clausole contrattuali che, a termini dell'art. 1228 del Codice civile, implicano anche la responsabilità dello Stato.

Soggiunge che lo Stato avrà diritto di rivalsa verso le cessate Compagnie, quando si tratterà di liquidare la loro gestione; e conclude augurandosi di avere dal ministro una risposta che si informi al sentimento della giustizia (Approvazioni).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, riconosce il nobile, alto sentimento di giustizia, da cui mosse l'on. Villa nella sua interpellanza, ed aggiunge che a tale sentimento si inspirò per molto tempo il Governo, cercando di tutelare le ragioni del personale.

Ma non bisogna dimenticare che la questione sollevata dall'onorevole Villa formò oggetto di una sentenza, e fu risoluta con giudizio arbitramentale, e che lo Stato, con la legge del 1905, accettò quel giudizio che divenne quindi irreparabile.

Esclusa quindi la possibilità di un'azione fra lo Stato e le Compagnie, è ancora possibile un'azione fra le Compagnie stesse e i singoli interessati? Senza pronunziarsi in merito, l'onorevole sottosegretario di Stato si limita a dichiarare che il Governo ha, suo malgrado, le mani legate (Bene).

VILLA non può dichiararsi soddisfatto, dappoichè per l'inosservanza delle convenzioni, la responsabilità dello Stato rimane integra perchè, dopo averle stipulate anche nei riguardi dei terzi, non provvide a farle osservare.

Riprende perciò la mozione presentata in argomento il 1° giugno 1908, riservandosi di proporne alla Camera la discussione.

CAVAGNARI svolge sei interpellanze al ministro di grazia e giustizia: per raccomandargli di provvedere alle condizioni del tribunale di Genova ridotto, per insufficienza di personale, di sezioni e di locali, in uno stato veramente disastroso, destinando a tale scopo altri locali occupati senza ragione da altri uffici; per chiedere che una più esatta, specifica, ed annualmente tempestiva relazione emani dai nostri uffici legali erariali intorno ai dibattiti giudiziari, transazioni o compromessi, nei quali sia impegnato l'interesse dello Stato; e perchè simili funzioni siano affidate alla diretta dipendenza del Ministero di grazia e giustizia; il tutto a più efficace controllo e tutela del pubblico patrimonio.

Lamenta la soverchia teatralità e le eccessive lungaggini dei processi penali (Approvazioni) ed invita il ministro a far cessare siffatto scandalo.

Esprime il desiderio che si dia la massima pubblicità ai risultati d'inchiesta sulla magistratura, parendogli che non sempre sia i fatta interamente giustizia.

Lamenta altresì i criteri che governano i traslochi, i rinvii dall'una all'altra sede, le prolungate residenze e le promozioni per merito distinto dei funzionari dipendenti dal Ministero, poichè ciò non conferisce al prestigio della magistratura e contraddice anche a precise disposizioni di legge.

Si riserva di discutere a suo tempo il disegno di legge presentato dal guardasigilli intorno all'andamento dei processi penali, raccomandando intanto che l'istruttoria sia sempre affidata a magistrati speciali, e che si studi di creare l'istituto della difesa di Stato.

Segnala il caso di persone arrestate per omonimia, e prega il ministro di provvedere ad evitare che possano tali casi ripetersi, e di concedere eque indennità agli interessati (Approvazioni).

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde che la relazione annuale dell'avvocatura erariale fu sospesa per ragioni non prevedibili; che due relazioni furono già presentate; che è sotto stampa la relazione per il 1907.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, dichiara essere sua intenzione di concentrare i locali giudiziari di Genova nel palazzo ducale, e che una Commissione appositamente nominata attende con la dovuta alacrità agli studi relativi.

Assicura che tutto il personale giudiziario di Genova è oggi al completo, meno un aggiunto giudiziario, la cui nomina è imminente.

Quanto all'Avvocatura erariale, riconosce i molti inconvenienti dell'attuale ordinamento, ma non crede facile che si possa mettere l'Avvocatura stessa alla dipendenza del guardasigilli. Si riserva di trattare l'argomento dei processi penali quando si discuterà il disegno di legge, che ha già presentato in proposito.

Per le inchieste sulla magistratura, dice che le relazioni non sono destinate alla pubblicità perchè implicano anche questioni relativo a privati; se però qualche deputato vuol leggere quelle relazioni, non ci sono difficoltà.

Aggiunge che accolse tutte le proposte fattegli dopo l'inchiesta sulla magistratura di Genova, che solamente in qualche caso se ne allontanò per aggravarle, non per mitigarle.

Quanto alle residenze e alla promozioni dei magistrati dichiara che ora siamo in un periodo transitorio, e che le disposizioni della legge vigente saranno fedelmente applicate.

Infine per il caso accennato dall'onorevole Cavagnari, di arresti per omonimia, riconosce che per alcuni reati avvenne un deplorevole equivoco di cui narra e spiega le ragioni, dimostrando però che gli arrestati erano veramente colpevoli di altri reati che loro si imputavano, e che all'equivoco si riparò con la grazia sovrana (Approvazioni).

CAVAGNARI prende atto di queste dichiarazioni del guardasigilli, confidando nella sua azione vigilante ed assidua per il retto andamento della giustizia (Bene).

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge che approva la convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi l'11 novembre 1908.

Interrogazioni e interpellanze.

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se intenda presentare il disegno di legge sulla riforma consolare.

« Fiamberti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul ritardo nel raddoppio del binario Montalto-Collesalvetti.

« Fiamberti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità dell'ampliamento nella stazione ferroviaria di Vittoria (Siracusa), l'angustia dei cui locali è causa di vivissimo malcontento nella classe dei commercianti.

« Evangelista Rizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sul contegno del R. commissario straordinario e delle autorità politiche nelle elezioni amministrative di Andria il 6 dicembre.

« Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del ritardo nella compilazione del progetto definitivo per la sistemazione del porto di Porto Torres.

« Abozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'esecuzione del piano generale di riforma della stazione ferroviaria di Piacenza.

« Raineri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando sarà rimosso il grave perturbamento al

pubblico traffico, causato dai due passaggi a livello contigui alla stazione di Cajanello.

« Mazzitelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non trovi, oramai, opportuno di declassificare gli argini dell'Adigetto, tenuto conto delle mutate condizioni idrauliche di questo canale navigabile, o de numerosi centri abitati che attraversa, con ostacolo ingiustificato all'incremento della costruzione.

« Eugenio Valli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla grave e pericolosa perturbazione del servizio ferroviario del Mezzogiorno a causa della linea Battipaglia-Reggio.

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere quando intenda di portare in discussione i provvedimenti riguardanti la riforma dell'istituto della conciliazione, e la difesa gratuita dei poveri, adempiendo alle reiterate promesse, e soddisfacendo alle più urgenti necessità della giustizia rispetto al maggior numero dei cittadini.

« Alfonso Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri sulle dimissioni del generale Segato dalla carica di sottosegretario di Stato per la guerra.

« Silvio Crespi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere i motivi che ritardano la pubblicazione del decreto per il trasferimento in Firenze della sede principale dell'Istituto forestale di Vallombrosa dopo gli impegni presi col comune e colla provincia di Firenze, che si sono addossati oneri notevoli per il fine di una vore e larga cultura forestale.

« Pescetti ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se, dopo le manifestazioni della stampa forestale, e di quanti si occupano di silvicoltura, non pensi di lasciare l' Istituto forestale a Vallombrosa donde razionalmente non dovrebbe esser rimosso.

« Alfonso Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli, per apprenderne se creda possano impunemente vituperarsi ed esporsi al dileggio ed al disprezzo nella pubblica stampa l'esercito e l'armata.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda attuare, come sulla Napoli-Salerno, la tariffa economica sul breve tratto di ferrovia Salerno-Battipaglia, atteso che a Battipaglia mettono capo diverse linee ferrate.

« Giuliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per il disservizio nel compartimento ferroviario di Reggio-Calabria a proposito dei recenti disastrosi ritardi.

« Fera ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere quando potrà essere riattivata la linea Battipaglia-Villa San Giovanni.

« Fulci Niccolò, Di Sant'Onofrio, Furnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle elezioni generali amministrative del 6 corrente mese nella città di Andria.

« Bolognese ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze per sapere quando presenterà il disegno di legge per l'aumento degli stipendi del personale di verificazione del lotto, formalmente promesso in occasione dell'approvazione del disegno di legge sullo stato economico degli impiegati, dal quale detto personale fu senza ragione escluso.

« Fortunati, Carboni-Boj, Callaini, Santini ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quando si effettuerà la trasformazione della scuola di arte e mestieri di Messina in scuola industriale - come è stato sempre intendimento del Ministero.

« Nicola Fulci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se non creda conveniente di abolire il limite di mille lire ogni anno solare per depositi del risparmio, o per conoscere se non ritenga giunto il momento opportuno di elevare il limite massimo di due mila lire, che può essere depositato su ogni libretto delle Casse di risparmio postali.

« Bergamasco ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, chiede di rispondere subito all'interrogazione dell'on. Crespi Silvio intorno alle dimissioni del generale Segato da sottosegretario di Stato per la guerra.

Ricorda che, in seguito alle risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta, il Consiglio dei ministri deliberò unanime che il generale Mangiagalli dovesse essere collocato in disponibilità.

Presentando le due difese, il generale Mangiagalli pubblicò anche due lettere private a lui dirette dal generale Segato, commettendo così un'azione che si limita a chiamare deplorevole (Bene). In ogni modo il generale Segato non aveva ragione di credere probabile e prossimo il richiamo in servizio del generale Mangiagalli la cui opera era stata condannata dalla Commissione d'inchiesta.

La pubblicazione delle lettere private del generale Segato aveva creato a questo una difficile posizione, dalla quale egli ha voluto uscire rassegnando, con nobilissima lettera, le sue dimissioni.

Aggiunge che nessun cameratismo, per quanto nobile, può scusare un soldato quando disubbidisce al ministro della guerra (Vive approvazioni).

CRESPI SILVIO si compiace di aver provocato le chiare ed esplicite dichiarazioni del presidente del Consiglio, e si augura che finiscano le personali contese, così che il ministro della guerra possa assolvere il suo compito con la necessaria energia e con assoluta autorità.

Fra due giorni la Commissione d'inchiesta sulla guerra presenterà la sua relazione sull'ordinamento dell'esercito; il Governo dovrà presentare le necessarie proposte; è quindi necessario attendere con la maggiore serenità; si riserva di esaminare l'opera conseguente del Governo. Egli attende questa opera, sperando di potere a suo tempo dichiararsi pienamente soddisfatto.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, dichiara che la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Battipaglia-Villa San Giovanni dovrà durare almeno fino al giorno 8 gennaio, pure avendo l'Amministrazione presi i necessari provvedimenti per diminuirne possibilmente la durata.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE annunzia che l'on. Valeri ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa.

La seduta termina alle 19.15.

DIARIO ESTERO

La notizia di un gran miglioramento verificatosi nella situazione politica europea è confermata da tutti i centri diplomatici dei principali Stati interessati nella questione balcanica. La stampa russa si mostra contenta della risposta conciliativa dell'Austria ed il sentimento generale è favorevole ad accettare la proposta di discussioni preliminari fra l'Austria-Ungheria e le varie potenze riguardo all'annessione della Bosnia ed Erzegovina.

Lo *Slovo* osserva che la Russia non può rifiutare di riconoscere l'annessione anticipatamente senza mettere in pericolo la Conferenza. Il *Novoje Wremia*, da parte sua dice che l'Austria avrebbe fatto forse meglio nel proprio interesse ad evitare le lungaggini delle discussioni preliminari, e, commentando la nota austriaca, mette fuori la proposta che una completa autonomia sia accordata alle due Provincie. Il giornale crede di sapere che la Turchia chiederà una disposizione di questo genere e che la Russia sosterrà energicamente la domanda della Turchia.

Questa proposta, in cui il corrispondente da Pietroburgo dello *Standard* vede la possibilità di accordare tutti, è accolta con gran favore dagli altri giornali, i quali aggiungono che la Bosnia e l'Erzegovina non dovrebbero essere provincie annesse, per formare uno Stato autonomo dell'impero sotto la Corona austriaca, al pari dell'Ungheria.

La nota stridente viene da Belgrado, ove fervono i preparativi guerreschi, ritenendosi, come dice l'ufficiosa *Politika*, necessaria la guerra all'Austria per assicurare l'avvenire della nazionalità serba. Tuttavia si crede che, se andasse innanzi la proposta dell'autonomia, anche la Serbia accetterebbe il fatto compiuto.

* * *

La tensione di rapporti fra l'Olanda e la Repubblica del Venezuela per gli incidenti di Curaçao si è cangiata in grave conflitto e, come venne annunciato ieri dal telegrafo, le navi olandesi che erano sulle coste venezueliane in attesa delle soddisfazioni chieste procedettero al sequestro di una nave venezueliana, ritenendola carica di munizioni da guerra.

Questo atto del comandante olandese non può mancare di conseguenze ed i dispacci da Caracas in data di ieri lo dimostrano. Un primo dispaccio dice:

« Il ministro degli esteri ha inviato al corpo diplomatico una nota nella quale protesta energicamente contro la violazione ripetuta del territorio venezuelano da parte di navi olandesi che incrociano nelle acque del Venezuela dal 2 del mese corrente.

« La nota fa rilevare che non vi è stata dichiarazione di blocco, e che gli ostacoli frapposti alla navigazione di cabotaggio nuocciono anche al commercio delle potenze neutrali ».

Un secondo dispaccio aggiunge: « In seguito alla cattura della nave venezuelana *Alix* da parte della nave olandese *Gelderland*, il primo vice presidente Gomes ha pubblicato un decreto in cui dice che, la patria trovandosi in pericolo, la nazione viene messa in stato di difesa, perciò il potere esecutivo assume ed eserciterà i poteri straordinari conferitigli dalla legge »

Intanto il presidente Castro, che con la sua ostinata politica anti-europea ha creato al suo paese uno stato di cose condannato anche dagli Stati Uniti d'America, trovasi in Europa e, dopo essere stato qualche giorno a Parigi, è partito per la Germania.

* * *

L'ultimo messaggio del presidente Roosevelt al Congresso di Washington ha provocato lo sdegno delle due Camere, che considerano come un attentato alla dignità dell'assemblea la parte del messaggio relativa all'impiego degli agenti segreti per rilevare gli abusi degli organi legislativi del Governo. I *leaders* delle due Camere hanno conferito su questo soggetto. Il Senato penserebbe – dicesi – a sopprimere tale passo dai processi verbali. Con ciò sarebbe la prima volta che il Congresso rifiuterebbe di ricevere una parte del messaggio presidenziale.

« Si pretende – dice il *Temps* – che degli agenti del servizio secreto pedinino i membri importanti del Congresso e facciano il loro rapporto al presidente sulle relazioni che hanno queste personalità, sulle loro mene, sulle loro visite ed infine sulla loro frequentazione nelle case da giuoco ed altri luoghi pubblici ».

* * *

Si ha da Calcutta:

« Una legge, destinata a reprimere l'agitazione violenta che infierisce in questo momento nelle Indie inglesi, prevede la costituzione d'un tribunale di tre giudici, membri dell'Alta Corte.

Non vi sarà giurì, e la messa in libertà sotto cauzione sarà rifiutata agli accusati in taluni casi. Tutti i membri di associazioni colpevoli d'incitamento alla violenza o all'intimidazione saranno passibili di pene di carcere e di ammenda, e i capi di queste associazioni potranno vedersi infliggere tre anni di carcere ed una ammenda.

La legge è applicabile subito al Bengala, al Bengala orientale e all'Assam; ma il governatore generale dell'India avrà il potere di estenderla ad altre provincie.

L'emigrazione italiana transoceanica

Da un comunicato del Commissariato dell'emigrazione si hanno i seguenti dati statistici sul movimento dell'emigrazione transoceanica avvenuta nei porti del Regno e in quello dell'Havre nel mese di novembre decorso:

Si imbarcarono 30,811 emigranti, dei quali 9233 per gli Stati Uniti, 19,955 pel Plata, 1523 pel Brasile e 90 per altri paesi.

Fra i 30,811 emigranti sono compresi 1994 stranieri.

Nello stesso mese dell'anno 1907 partirono 29,560 emigranti, dei quali 15,667 per gli Stati Uniti, 12,464 pel Plata, 1240 pel Brasile e 189 per altri paesi.

Nel novembre 1908 sono quindi partiti per le Americhe 1251 emigranti in più che nello stesso mese del 1907; il movimento delle partenze per gli Stati Uniti nel mese di novembre 1908 è diminuito di 6429 in confronto al corrispondente mese del 1907, mentre si è verificato un aumento di 7491 nelle partenze pel Plata e di 288 pel Brasile. Per gli altri paesi di America si ebbe una diminuzione di 99 emigranti.

I rimpatriati nel novembre 1908 furono 17,875 contro 33,996 nel novembre 1907. Ed eccone le provenienze: dagli Stati Uniti 13,655, contro 28,612, dal Plata 2280 contro 4336, dal Brasile 123 contro 931, da altri paesi 123, contro 57.

*** Il movimento complessivo nei primi 11 mesi dell'anno corrente è stato il seguente:

Partiti: 161,448 emigranti, di cui 10,208 stranieri, diretti 66,089

agli Stati Uniti, 84,278 al Plata, 10,084, al Brasile o 997 ad altri paesi.

In confronto al corrispondente periodo 1907 vi è stata una diminuzione di 224,939 emigranti, dovuta esclusivamente a 231,362 immigrati in meno agli Stati Uniti.

I rimpatriati negli 11 mesi 1908 furono 260,832 contro 176,725 nello stesso periodo 1907.

Ecco come si ripartiscono i rimpatrî negli 11 mesi di ciascun anno:

	1907	*1908*
Dagli Stati Uniti	109,756	203,657
Dal Plata	46,523	42,504
Dal Brasile	19,369	13,634
Da altri paesi	1,085	1,037

Nei primi undici mesi del 1908 si è avuto quindi in confronto coi primi undici mesi del 1907 un rilevante aumento nei ritorni dagli Stati Uniti. L'eccedenza dei ritorni dagli Stati Uniti fu di 93,911; dal Plata, dal Brasile e da altri paesi di America, invece, si verificò una diminuzione di rimpatriati italiani, cioè di 4,019 dal Plata, di 5,735 dal Brasile e di 48 da altri paesi d'America.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma, riunitosi iersera in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco Nathan, ebbe, all'aprire della seduta, comunicazione che, in seguito alla sottoscrizione compiutasi fra i consiglieri, la città di Roma è stata inscritta tra i soci perpetui della « Dante Alighieri ». Il Consiglio vivamente applaudì.

Il sindaco comunicò poscia che, in seguito a trattative fatte dal Comune con S. E. il presidente del Consiglio, questi ha consentito che la ripartizione del prestito dei 15 milioni, previsto dalla legge per Roma, abbia luogo secondo le proposte della Giunta.

In tal modo rimangono fissi gli stanziamenti di 8 milioni per gli edifici scolastici, 4 milioni per i tram, 2 pei mercati, 1 per l'Agro romano ed altro.

Su proposta del sindaco, il Consiglio approvò un voto di ringraziamento al Governo.

Rinviato alcune interrogazioni e mozioni, si procedette alla discussione della proposta di autorizzazione al sindaco per stare in giudizio avanti alla Giunta provinciale amministrativa contro il ricorso del signor C. Avvocati. La discussione, vivissima, non priva d'incidenti, si chiuse con l'accoglimento della proposta, aggiungendovi però il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio comunale invita l'on. Giunta a proporre la riforma del regolamento sul personale in senso più rispondente ai criteri moderni sui diritti e sugli obblighi degli impiegati ».

Approvate altre proposte d'ordine secondario la seduta venne tolta alle 24.

Elezione politica. — *Collegio di Biandrate.* — È stato proclamato il ballottaggio fra Campanozzi Antonino e Crivelli Vitaliano.

Necrologio. — Ieri, mentre al Ministero di grazia e giustizia partecipava ai lavori della Commissione per la statistica giudiziaria, il prof. avv. Emilio Brusa, senatore del Regno, spirava colpito da improvviso malore.

Scompare col Brusa una nobile figura di scienzato.

Nato a Ternate, in provincia di Como, il 9 settembre 1843, il Brusa si dedicò giovanissimo agli studi giuridici. Oltre 25 anni fa egli venne nominato professore ordinario nella Facoltà di legge all'Università di Torino, dopo avere insegnato con plauso a quella di Modena. Mente vastissima e colta, era uno dei più eminenti giuristi italiani.

Rappresentò più volte l'Italia in Congressi internazionali e partecipò attivamente alla riforma dei nostri codici.

Il 21 gennaio 1906 venne nominato senatore del Regno.

Lascia pregiati lavori fra i quali: « Sulla classificazione del duello » - « Studî sulla recidiva » - « Les récidivistes » - « Dei segreti politici » - « Il Codice penale zurighese » - « Sul diritto internazionale pubblico odierno ».

*** S. E. l'ambasciatore di Russia presso S. M. il Re d'Italia, signor Nicolas Mourawieff, alle 17.30 di ieri, trovandosi allo Splendid Hôtel, sul corso Umberto I, cessava di vivere per paralisi cardiaca.

La notizia ha vivamente costernato non solo le sfere diplomatiche ed ufficiali, ma tutta la eletta società di Roma, fra la quale l'estinto aveva larghe simpatie.

Nicola Mourawieff era una delle più distinte figure della diplomazia estera in Roma.

Nato nel 1850 egli aveva percorso una brillante carriera nella magistratura, tantochè nel 1894 fu nominato ministro di giustizia, ufficio che lasciò dopo alcuni anni per passare ai maggiori gradi della diplomazia.

Dal 16 aprile 1905, egli era in Roma nella carica di ambasciatore di Russia.

Navi estere. — Ad Augusta è giunta ieri la squadra russa al comando del contrammiraglio Litwnow e composta delle corazzate *Slawa* e *Cesarevich* e degli incrociatori *Bogatyr* e *Oleg*.

Scosse di terremoto. — L'osservatorio del Comizio agrario di Reggio Calabria comunica che ieri alle 6.51 gli strumenti hanno segnalato una scossa di terremoto di primo grado.

*** A Tortorici continuano le scosse di terremoto.

Parecchie case e specialmente la sede comunale, che è stata abbandonata, hanno riportato gravi lesioni.

Movimento commerciale. — Il 13 corrente furono caricati, a Genova 139 carri; a Venezia 49, di cui 11 di carbone pel commercio e 31 per l'Amministrazione ferroviaria a Savona il carico fu nullo; a Livorno caricaronsi 51 carri, di cui 25 per l'Amministrazione ferroviaria; a Spezia il carico fu nullo.

Marina mercantile. — Il *Florida*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova. — È giunto a Buenos Aires il *Siena*, della Società Italia. — Il *Savoja*, della Veloce, è partito da Rio Janeiro per Genova.

ESTERO.

Scoperte archeologiche. — Alla Royal Asiatic Society di Londra il prof. Garstang, dell'Università di Liverpool, ha tenuto una lettura sulle ricerche da lui condotte in Asia Minore, per accertare l'importanza e l'estensione del famoso Impero pastorale degli Ittiti, al quale la Bibbia o la storia dell'Egitto fanno così frequentemente allusione.

Dagli scavi operati, sia dai ricercatori inglesi che dai loro concorrenti germanici, risulterebbe che 1500 anni prima di Cristo l'Impero degli Ittiti si trovava in eguale condizione di potenza dei maggiori Stati di quel tempo, e cioè Babilonia da un lato e l'Egitto dall'altro.

Le nuove scoperte fatte ultimamente hanno provato che lo sviluppo della coltura artistica presso gli Ittiti aveva raggiunto un altissimo grado. Il professore Garstang stesso è stato tanto fortunato da potere scoprire a Sakji-Gensi un tempio in eccellenti condizioni di conservazione.

Quando tutte le inscrizioni che si sono trovate in questo tempio saranno decifrate, si spera che molta luce ne potrà venire per gli studiosi della storia delle grandi nazioni asiatiche.

Il professore Garstang ritiene che occorreranno almeno quindici anni per potere esplorare in ogni sua parte il vasto terreno che il Governo turco ha concesso alla Missione archeologica inglese. Egli spera che le iscrizioni rinvenute siano bilingui e che

quindi possa esser reso più facile o celere il lavoro di traduzione.

Personalmente egli è persuaso che gli Ittiti abbiano avuto una parte importantissima nella storia dei loro tempi e una grande influenza sullo svolgimento degli avvenimenti mondiali.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 14. — Il *Times* annuncia che il generale di divisione Ahmed-Feizi è stato nominato Vali e comandante militare di Tripoli (Africa).

PIETROBURGO, 14. — Mentre si conferma che la risposta austro-ungarica relativa alla Conferenza per gli affari balcanici ha prodotto in questi circoli ufficiali impressione favorevole, si smentisce che il Gabinetto russo abbia già dato la contro-risposta e si annuncia invece che occorreranno alcuni giorni prima che essa sia formulata.

COLONIA, 14. — La *Kölnische Zeitung*, ha da Lisbona:

La notizia pubblicata da alcuni giornali francesi che la Germania avrebbe l'intenzione di acquistare le isole Berlenga per impiantarvi una stazione di carbone fortificata è assolutamente infondata.

Anche la notizia della prossima visita di Re Manuel a Berlino è infondata.

LONDRA, 14. — Numerosi deputati della Camera dei comuni hanno inviato il seguente telegramma ai deputati del Parlamento turco:

« I sottoscritti, membri del più antico dei Parlamenti, mandano i più cordiali saluti ai membri del Parlamento più giovane ».

PARIGI, 14. — *Camera dei deputati*. — Si approva un progetto di legge che dichiara Colonie francesi le isole di Anjouan, Mohilla e Grande-Comore.

Si riprende poscia la discussione del progetto di legge per l'imposta sul reddito.

BERLINO, 14. — Il presidente del Venezuela, generale Castro, qui giunto stasera alle ore 7, proveniente da Parigi.

VIENNA, 14. — *Camera dei deputati*. — Continua la discussione sull'esercizio provvisorio del bilancio.

Iavanisevic protesta a nome dei Croati contro la creazione di una Università italiana a Trieste, asserendo che Trieste si trova nella sfera delle città slovene. L'oratore soggiunge che i croati si debbono opporre con tutti i mezzi alla creazione di una Università italiana a Trieste, ciò che sarebbe un ostacolo allo sviluppo dell'elemento croato e sloveno. Rimproverà poi al Governo di mantenere la lingua italiana come lingua ufficiale in Dalmazia. Infine dichiara che i croati non possono avere fiducia nel Governo finchè questo tiene in maggior conto i reclami che si fanno a Montecitorio in confronto di quelli formulati dai Croati.

Bugatto protesta energicamente contro la trascuranza dell'elemento italiano in occasione dell'elezione del vice presidente della Camera. Prende atto della promessa fatta al presidente del Consiglio circa la creazione dell'Università italiana, ma aggiunge che non esistono garanzie che un eventuale successore l'attuale presidente del Consiglio, Bienerth, adempirà tale promessa. L'oratore espone i fatti avvenuti alla Università di Vienna rilevando che furono sparati colpi d'arma da fuoco da ambedue le parti; domanda che vengano sottoposti alla Camera i documenti della istruttoria.

Bugatto insiste sulla creazione dell'Università italiana a Trieste e nega le affermazioni degli sloveni che il Governo trascuri l'elemento slavo. Dichiara che la grande maggioranza della popolazione italiana in Austria è patriottica e cattolica e colle dimostrazioni contro tutto ciò che è italiano: non si colpisce già l'irredentismo, ma la popolazione italiana dell'Austria, e specialmente il cattolicismo. Gli italiani protestano contro qualsiasi aumento della forza politica degli slavi meridionali.

L'oratore conclude dichiarando che gli italiani voteranno a favore dell'urgenza per l'esercizio provvisorio riconoscendo la necessità del parlamentarismo e del diritto di controllo della Camera (Applausi).

La seduta è stata rinviata a domani.

LONDRA, 14. — *Camera dei comuni*. — Si approva in terza lettura con 574 voti contro 89 il *bill* relativo alla giornata di 8 ore di lavoro per i minatori.

PARIGI, 14. — *Camera dei deputati* — (*Continuazione*). — Si approva l'ultimo capitolo relativo al trattamento dei salari e delle pensioni, poscia quello concernente il reddito delle professioni liberali e gli articoli che colpiscono le dichiarazioni inesatte.

Il seguito della discussione è rinviato ulteriormente, e la seduta è tolta.

L'AJA, 14. — (*Ufficiale*) — Il Governo annuncia di aver proceduto a misure contro il Governo personale di Castro per garantirsi contro il ripetersi delle molestie verso le navi mercantili olandesi, non avendo il presidente Castro fatto dichiarazioni rassicuranti per l'avvenire.

L'AIA, 14. — Il Governo olandese ha ricevuto conferma della cattura della nave venezuelana sospetta di portare munizioni in qualche porto. Si considera quest'atto come il segnale dell'inizio delle rappresaglie dell'Olanda, che si assicura però saranno conformi al diritto delle genti.

Queste rappresaglie sono dirette contro il Governo di Castro e non contro la popolazione.

Si smentisce però la voce corsa che sarebbe stata dichiarata la guerra.

CARACAS, 14. — Nel pomeriggio una gran folla, fra cui numerosi studenti, ha fatto una dimostrazione ostile dinanzi agli uffici del giornale *El Costitutional*, organo del presidente Castro. Ne è seguito un conflitto tra i dimostranti ed il personale addetto al giornale e vi è stato uno scambio di fucilate durato alcuni minuti. Vi sono parecchi feriti e un morto. La polizia accorsa ha disperso i dimostranti.

CALCUTTA, 14. — Sette notabili nazionalisti, fra cui tre ricchi proprietari fondiari, sono stati arrestati a Calcutta, a Dacca e a Barisal.

PRAGA, 14. — Lo stato di giustizia sommaria a Praga e nei sobborghi e il divieto per gli studenti tedeschi di portare i loro distintivi saranno soppressi da domani 15 corrente.

BUDAPEST, 14. — *Camera dei deputati*. — Continua la discussione della legge finanziaria pel 1909.

Il presidente del Consiglio, Wekerle, pronunzia un lungo discorso, nel quale confuta punto per punto tutte le critiche fatte da Polonyi all'opera del Governo per la riforma elettorale.

Wekerle dice che nella questione della Banca autonoma il Governo si è riservato piena libertà di azione ed ha assunto soltanto l'impegno di negoziare coll'Austria.

È condizione indispensabile per la creazione della Banca autonoma creare una situazione netta per impedire qualsiasi scossa. Il Governo tratterà questa questione colla massima sollecitudine possibile. Dopo terminati i negoziati, il risultato sarà sottoposto al Parlamento.

In quanto all'annessione della Bosnia ed Erzegovina, Wekerle dichiara che l'Austria-Ungheria, oltre il mandato conferitole dal Congresso di Berlino, ha ancora un altro diritto sulla Bosnia ed Erzegovina.

Ciascuno Stato ha il diritto naturale di difendere i suoi interessi, qualora siano minacciati. Il diritto conferito dal Congresso di Berlino non ha alterato il primitivo diritto dell'Austria-Ungheria, quello cioè che accorda ad ogni Stato di provvedere come meglio può alla difesa dei suoi diritti.

Tuttavia l'Austria-Ungheria attribuì od attribuisce, anche al diritto di occupazione conferitole dal trattato di Berlino, un carattere durevole.

La scelta del momento per l'annessione non fu opportuna. La situazione interna e lo sviluppo sempre più pericoloso pei nostri propri interessi, soggiunge Wekerle, ci hanno costretto a far valere presto e in questo momento il diritto di annessione. È un errore il credere che l'annessione avrebbe provocato complicazioni. Tali complicazioni sarebbero esistite ugualmente se non avessimo scelto questo modo di annessione o si sarebbero anzi mostrate in modo molto più minaccioso o molto più costoso di prima.

Quanto alla interpretazione data all'annessione da certi circoli che vorrebbero fare della Bosnia una provincia dell'Impero, abbiamo contro di ciò soltanto un'arma, cioè la nostra più alta ambizione politica di assicurare alla vita costituzionale dell'Ungheria una continuità costante giammai turbata e di fare una politica positiva. (Vivi e prolungati applausi).

La seduta è rinviata a domani.

LONDRA, 15. — *Camera dei lordi.* — Si approva all'unanimità, in seconda lettura, il *bill* per il miglioramento del porto di Londra e per una riforma dell'amministrazione di esso.

LONDRA, 15. — È probabile che la chiusura della sessione parlamentare abbia luogo il 19 corrente.

COLOMB BÉCHARD, 15. — Una cinquantina di legionari con bajonetta in canna fermarono ieri il treno che da Colomb Béchard va ad Orano e nel quale si trovava il generale Vigy, excomandante della divisione di Aïn-Sefra.

Tutte le uscite del treno furono custodite dai legionari. I viaggiatori, credendo ad una ribellione, erano terrorizzati. Il macchinista, vedendo l'impossibilità di fare avanzare il treno, fece macchina indietro e non si fermò che fra Mulai Abd el Kader e El Beida.

Il generale Vigy potè discendere e recarsi a parlamentare coi legionari, i quali abbandonando il treno, partirono e si diressero verso la frontiera marocchina.

Il treno riprese poscia il suo cammino e giunse ad Orano con quattro ore di ritardo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

14 dicembre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	755.20.
Umidità relativa a mezzodì	47.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 11 5.
	minimo 3.3.
Pioggia in 24 ore	gocce.

14 dicembre 1908.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia centrale, minima di 740 a nord della Gran Brettagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito fino a 18 mm. sul Veneto, Umbria, Toscana ed Abruzzo; temperatura irregolarmente variata al nord, diminuita altrove; venti forti del 4° quadrante al nord, Basilicata ed isole; pioggie al centro, sud ed isole; neve lungo l'Appennino centrale.

Barometro: massimo a 759 al nord, 750 all'estremo sud.

Probabilità: venti moderati settentrionali; cielo vario; mare mosso od alquanto agitato.

N. B. — È stato telegrafato a tutti i semafori d'abbassare il segnale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 dicembre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	14 1	7 6
Genova	sereno	legg. mosso	12 4	7 7
Spezia	sereno	calmo	13 5	2 2
Cuneo	sereno	—	9 0	3 3
Torino	sereno	—	8 6	2 2
Alessandria	sereno	—	7 4	— 2 1
Novara	sereno	—	8 0	— 4 6
Domodossola	sereno	—	9 8	— 1 0
Pavia	sereno	—	7 2	— 1 5
Milano	sereno	—	9 6	2 0
Como	sereno	—	10 1	0 9
Sondrio	sereno	—	2 2	— 4 6
Bergamo	sereno	—	9 0	2 4
Brescia	1/4 coperto	—	3 2	— 5 2
Cremona	sereno	—	6 7	1 7
Mantova	nebbioso	—	2 4	— 1 8
Verona	1/4 coperto	—	2 8	— 2 5
Belluno	sereno	—	0 4	— 6 9
Udine	sereno	—	6 1	0 6
Treviso	sereno	—	4 5	0 0
Venezia	sereno	calmo	3 8	1 0
Padova	sereno	—	4 6	— 2 6
Rovigo	sereno	—	6 8	— 2 5
Piacenza	sereno	—	8 2	— 0 2
Parma	sereno	—	8 6	1 2
Reggio Emilia	sereno	—	8 0	0 0
Modena	1/4 coperto	—	8 1	1 7
Ferrara	sereno	—	6 0	— 0 4
Bologna	sereno	—	7 8	1 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	8 2	0 6
Pesaro	sereno	calmo	5 8	0 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	11 0	0 8
Urbino	sereno	—	4 0	0 4
Macerata	sereno	—	3 0	0 0
Ascoli Piceno	sereno	—	7 0	3 0
Perugia	sereno	—	4 6	1 9
Camerino	sereno	—	3 0	— 0 8
Lucca	sereno	—	9 9	0 2
Pisa	sereno	—	15 0	— 1 0
Livorno	sereno	mosso	13 6	1 0
Firenze	sereno	—	9 8	— 1 5
Arezzo	sereno	—	11 7	— 0 8
Siena	sereno	—	8 7	1 2
Grosseto	sereno	—	9 0	— 0 2
Roma	sereno	—	9 3	3 3
Teramo	sereno	—	6 8	2 7
Chieti	sereno	—	8 0	2 8
Aquila	sereno	—	2 3	— 0 5
Agnone	sereno	—	6 7	— 0 8
Foggia	coperto	—	12 0	7 0
Bari	3/4 coperto	agitato	15 0	6 0
Lecce	1/2 coperto	—	14 0	4 4
Caserta	1/4 coperto	—	9 8	3 7
Napoli	sereno	legg. mosso	11 7	5 1
Benevento	coperto	—	10 2	5 6
Avellino	1/2 coperto	—	10 2	4 2
Caggiano	coperto	—	8 0	1 6
Potenza	nebbioso	—	7 0	0 7
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	7 5	— 1 6
Reggio Calabria	piovoso	agitato	16 0	11 0
Trapani	coperto	molto agit	15 1	9 1
Palermo	1/2 coperto	tempestoso	14 4	7 8
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	9 7	2 0
Messina	—	—	—	—
Catania	piovoso	legg. mosso	14 5	4 8
Siracusa	3/4 coperto	agitato	15 7	7 5
Cagliari	1/4 coperto	mosso	13 5	3 0
Sassari	coperto	—	10 9	6 5

Direttore G. R. BALLERIO — Tipografia delle Mantellate — RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.